Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica tra gli altri il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

VISTI gli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali*";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*", ed in particolare l'art.127, comma 3,

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

laddove è stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante "*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*";

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "*Codice delle Assicurazioni Private*";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" e, in particolare, l'articolo 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69, lett. f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 102/2004;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*" ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante "*Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*";

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*".;

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il capo III che istituisce il Sistema di Gestione del Rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante "*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2*

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 24 febbraio 2023, n. 47;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 25 febbraio 2023;

VISTO il decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929 recante "*Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022*";

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante "*Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116*" pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 27 settembre 2023;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 20 novembre 2023;

VISTO il decreto direttoriale 3 novembre 2023, n. 611452 di approvazione del Regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234 registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2024, al n. 40;

VISTO il decreto direttoriale 31 gennaio 2024, n.47695 recante approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di partecipazione alla copertura mutualistica dei fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 – Interventi SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027, registrato alla Corte dei Conti il 23 febbraio 2024 n. 279, come modificato dal decreto direttoriale 5 agosto 2024, n. 354037 registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2024, n.1290;

VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2024, n.136927 recante la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno previsto all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 24 aprile 2024;

ESAMINATE le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004;

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

RITENUTO di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate, anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 13 febbraio 2025;

VISTI gli esiti della medesima seduta del 13 febbraio 2025, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ha preso atto delle richieste formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentando che sono state in parte già prese in carico e risolte e che sulle altre questioni saranno effettuati i necessari approfondimenti, con l'obiettivo di introdurre ulteriori migliorie;

VISTA la nota AGEA n. 13123 del 18 febbraio 2025 con la quale sono state rappresentate difficoltà operative dovute ad un maggiore onere amministrativo a carico dell'Agenzia, connesso all'attività di verifica della documentazione presentata dagli agricoltori, in quanto non eseguibile in modalità informatizzata ed è stato chiesto di riportare la percentuale di decurtazione degli Standard Value al 20%, con le stesse modalità previste per la campagna 2024;

RITENUTO di accogliere la richiesta di AGEA, che va nella direzione delle richieste formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di ridurre gli oneri a carico dell'Amministrazione ed evitare rallentamenti nell'attività amministrativa

DECRETA:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2025 e disciplina altresì i criteri e le modalità d'intervento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027.
2. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. Per gli interventi SRF.01, SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027 e per gli interventi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e al decreto legislativo 102/2004, è altresì necessario che venga elaborato, attraverso la piena integrazione tra il Sistema di Gestione del Rischio in ambito SIAN

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ed il fascicolo aziendale, un unico Piano di gestione individuale del rischio che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore e può essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al Piano di coltivazione.

4. Il piano di gestione individuale del rischio di cui al comma 3 costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.

Capo II
Polizze assicurative

Articolo 2
(Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili)

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con Compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea.
2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano le informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di cui al presente capo.
3. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2025, si considerano assicurabili le colture vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1.
4. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 2.
5. Per la campagna 2025, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1.

Articolo 3
(Combinazioni dei rischi assicurabili per le colture vegetali)

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle colture vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
   a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
   b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);
   c) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);
e) polizze index based nei termini stabiliti all'allegato 3;
f) polizze monorischio che coprono l'avversità grandine, solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni; tale combinazione è da intendersi sottoscrivibile anche per i due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024;
g) "polizze semplificate" che coprono le avversità di cui all'allegato l, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) ed eventualmente una o più delle avversità di cui al punto 1.2.2, limitatamente alle colture vegetali indicate nell'allegato 1.1 con valori assicurati calcolati sulla base dei valori indice di cui al successivo articolo 21, comma 2, a copertura solo della mancata resa quantitativa, in modo complementare all'intervento del Fondo Agricat.

2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorità competenti.

3. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

4. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia, ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve ricomprendere l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di coltivazione; la produzione oggetto di copertura assicurativa deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici.

6. L'obbligo di cui al comma 5 si applica a livello di "SPECIE" di cui all'allegato 1, punto 1.1, ovvero a livello di "OCCUPAZIONE DEL SUOLO" per le colture permanenti e nei casi in cui la specie non è individuata. In presenza di sistemi di protezione dichiarati nel fascicolo aziendale di cui all'allegato 2, l'obbligo si considera separatamente per tali superfici.

7. In deroga a quanto disposto al comma 6, l'obbligo di cui al comma 5 si applica:
   - a livello di "DESTINAZIONE D'USO" in caso di "OCCUPAZIONE DEL SUOLO" come "OLIVO";
   - a livello di "QUALITÀ" in caso di "OCCUPAZIONE DEL SUOLO" come "VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE"; in assenza della "QUALITA'", l'obbligo si applica all'ultimo livello individuato;

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

- separatamente per le colture in vaso e in pieno campo in caso di "OCCUPAZIONE DEL SUOLO" come "VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI".

8. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115 e riferita alla superficie di cui al comma 5; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari, per le polizze semplificate la produzione media annua è determinata tramite l'utilizzo di "Indici di valore", calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 10 e costituisce la base per il calcolo degli indennizzi in caso di danni.

9. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la Compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 8, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verificata la produzione realmente ottenibile, acquisiti i dati meteo ed ogni altra informazione utile, riscontrato il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi, procede alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto, ove ammissibile, anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 3; per le polizze semplificate la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta eventualmente anche su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite individuate coerentemente con le mappe elaborate dal Fondo Agricat ai sensi dell'articolo 21 comma 4.

10. Ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 8 deve essere calcolata per l'intera produzione assicurata ai sensi del comma 5, per Comune.

11. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni coltura vegetale/territorio comunale di cui al Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la stipula di una polizza e la concomitante partecipazione ad una copertura mutualistica di cui al Capo III.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, in tutti i casi di sottoscrizione di una polizza assicurativa, copertura di un Fondo di cui al Capo III e concomitante copertura del Fondo di cui al Capo V, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso Comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione.

13. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo standard di cui all'allegato 5.1.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

Articolo 4

(Coperture assicurative per le strutture aziendali)

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.
2. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali, come risultanti nel fascicolo aziendale, per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.
3. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Articolo 5

(Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali)

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.
2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.
3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione delle polizze relative allo smaltimento carcasse di cui al successivo articolo 7, comma 5, lettera b), punto 2); in tutti i casi la produzione media annua è identificata in termini monetari. La soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua.
5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la Compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche disponibili e di qualsiasi altra informazione utile riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata tenendo conto anche

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 3.

6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, la Compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalità di cui al comma 5.
7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa è riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrescimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.
8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per tutti i capi dell'allevamento ricadenti in un territorio comunale come risultanti nel Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la stipula di una polizza e la concomitante adesione ad un Fondo di cui al Capo III; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per Comune.
10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari; le Compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Articolo 6

(Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni)

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni, sottoscritti da imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, in possesso di fascicolo aziendale e, per il solo sostegno di cui al PSP 2023-2027, che si qualifichino come agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4, par. 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087.
2. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, oltre i riferimenti della Compagnia di assicurazione, della campagna di riferimento, del CUAA dell'assicurato come risultante da fascicolo aziendale e, in caso di polizze collettive, dell'Organismo collettivo di riferimento, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata,

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia, la data di inizio e fine copertura e la presenza di polizze integrative non agevolate.

3. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 14 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.
4. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze stipulate ivi compresi quelli delle polizze integrative non agevolate di cui al comma 3; le Compagnie di assicurazione trasmettono al sistema il dettaglio delle polizze stipulate, oltre che i dati di cui al successivo comma 6. Le polizze devono essere trasmesse al Sistema di Gestione del Rischio in ambito SIAN entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
5. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 2, ovvero la mancata trasmissione dei dati relativi alle polizze integrative di cui al comma 4 è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
6. Al fine di consentire i controlli e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale a carico delle Autorità ed Enti preposti, per le polizze relative alle colture di cui all'articolo 8, comma 1 lettere da a) a d), le Compagnie di assicurazione trasmettono, tramite sistema SGR, entro e non oltre il 30 novembre 2025, i bollettini di campagna e i relativi risarcimenti; per le polizze relative alle colture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) e f), il termine è fissato al 30 giugno 2026.
7. La mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale della documentazione entro ulteriori 30 giorni dai termini stabiliti al comma 6, comporta la revoca per la Compagnia di assicurazione ad operare nell'ambito del sistema SGR di cui all'articolo 2.

Articolo 7

(Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili)

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile; per le polizze semplificate la produzione media annua è determinata ai sensi dell'articolo 3 comma 8.
2. Il valore unitario della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale ed è verificato tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), di cui all'allegato 4. Nei casi di colture vegetali per le quali non è possibile individuare un corrispondente SV di riferimento, tale valore è verificato sulla base di fatture ed eventuali documenti a supporto della determinazione dei valori unitari, forniti dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto in ciascuno degli ultimi tre anni, ovvero degli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; in

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

tali casi il valore della produzione media annua ammissibile è quello risultante dalla verifica della predetta documentazione.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua.
4. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 6, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
5. Nel rispetto dei limiti massimi e dei meccanismi di salvaguardia di cui all'allegato 6, per i certificati assicurativi senza parametro contributivo di cui al comma 4, ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo, al rispettivo premio totale si applica un coefficiente di riduzione calcolato secondo le specifiche riportate nel medesimo allegato.
6. Laddove a seguito dei controlli la spesa richiesta sia maggiore del 25 per cento rispetto alla spesa ammissibile a contributo, al beneficiario è applicata una sanzione pari alla differenza tra i due importi, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
7. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 6 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
   a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:
      1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d) e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;
      2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
      3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;
      4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;
      5) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c): fino al 65 % della spesa ammessa in caso di copertura di 2 avversità di frequenza; fino al 70% in tutti gli altri casi;
      6) polizze index based di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e all'articolo 5, comma 4: fino al 70% della spesa ammessa;
      7) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f): fino al 65 % della spesa ammessa;
      8) Colture (indicate all'allegato 1.1)/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g): fino al 70% della spesa ammessa;

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

8. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

Articolo 8

(Termini di sottoscrizione delle polizze)

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo;

b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;

c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lett. d del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

Capo III
Fondi mutualità danni

Articolo 9

(Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica)

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

aderenti ai fondi di mutualità danni formalmente riconosciuti dall'Autorità competente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Per i fondi riconosciuti a partire dal 2024 ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, sono altresì ammissibili al sostegno pubblico le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del Fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.
3. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2025, si considerano assoggettabili:
    a) le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorità competenti;
    b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.
4. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 2.
5. Al fine di consentire i controlli e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale a carico delle Autorità ed Enti preposti, ai sensi del successivo articolo 13, per le coperture mutualistiche relative alle colture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da a) a d), i Soggetti Gestori dei Fondi trasmettono i relativi bollettini di campagna, tramite sistema SGR, entro e non oltre il 30 novembre 2025; per le coperture mutualistiche relative alle colture di cui all'articolo 8 comma 1, lettere e) e f), il termine è fissato al 30 giugno 2026. I relativi risarcimenti devono essere inviati entro il 31 luglio 2026.
6. Ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale della documentazione entro ulteriori 30 giorni dai termini stabiliti al comma 5, comporta la revoca del riconoscimento.

Articolo 10

(Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica)

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'articolo 9, comma 3; le coperture mutualistiche che coprono i rischi atmosferici delle produzioni vegetali possono avere una delle combinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d).
2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore protetto laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato 5.2.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

3. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale ed è verificato tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), di cui all'allegato 4. Nei casi di colture vegetali per le quali non è possibile individuare un corrispondente SV di riferimento, tale valore è verificato sulla base di fatture ed eventuali documenti a supporto della determinazione dei valori unitari, forniti dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto in ciascuno degli ultimi tre anni, ovvero degli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; in tali casi il valore della produzione media annua ammissibile è quello risultante dalla verifica della predetta documentazione.
4. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il Soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.
5. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrescimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le colture vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.
6. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:
   a) l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di coltivazione; la produzione oggetto di copertura mutualistica deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici. L'obbligo si applica conformemente all'articolo 3, comma 6;
   b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), la soglia di cui al comma 4 si calcola conformemente al disposto di cui all'articolo 3, comma 10.
8. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni coltura vegetale, o per i capi dell'allevamento, ricadente in un territorio comunale, come risultanti nel Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di rischio.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, in tutti i casi di copertura di un fondo di cui al presente Capo, sottoscrizione di una polizza assicurativa e concomitante copertura del fondo di cui al Capo

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

V, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso Comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione.

Articolo 11

(Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica e altre informazioni)

1. I contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica sono indicati all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023.
2. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica è effettuato di norma nell'anno di riferimento o al massimo in quello immediatamente successivo.
3. Il versamento sul conto corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica a carico dell'agricoltore aderente deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni individuati da AGEA OP anche nell'ambito di eventuali protocolli di intesa con i Soggetti Gestori.
4. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del pagamento da parte dell'agricoltore aderente della quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.

Articolo 12

(Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili)

1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno per l'integrazione alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, il valore della produzione media annua, previa verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica.
2. La spesa ammissibile sulla quale si calcola l'integrazione alla quota di partecipazione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.
3. La quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile è determinata utilizzando il valore della produzione considerato ammissibile e la tariffa approvata per il fondo dall'Autorità competente.
4. Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.
5. Per le spese amministrative di costituzione e per gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, la spesa ammissibile è determinata a seguito di verifica della documentazione probante le spese sostenute, ad esclusione dei costi di cui al comma 4.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

6. Le misure di sostegno pubblico dei fondi di mutualità danni non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
7. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

Articolo 13

(Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche)

1. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date di cui all'articolo 8.

Capo IV
Fondi di mutualità reddito

Articolo 14

(Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di mutualità reddito)

1. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2025, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1, punto 1.9.
2. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai fondi di mutualità reddito formalmente riconosciuti dall'Autorità competente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.
3. Per i fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023 a partire dal 2024, sono altresì ammissibili al sostegno pubblico le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del Fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.
4. La definizione del reddito settoriale assoggettabile a copertura mutualistica è riportata nell'allegato 2 al presente decreto.
5. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 8.

Articolo 15

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

(Determinazione del reddito di riferimento)

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 9.

Articolo 16

(Copertura mutualistica del Fondo di mutualità reddito)

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita).
2. Il superamento della soglia di cui al comma 1 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, determinati con le modalità di cui all'articolo 15.
3. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale è riferita all'anno solare; la domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.
4. La copertura mutualistica di cui al presente Capo può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II, III e V. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.
5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di mutualità reddito compensano in misura inferiore al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, della perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore.

Articolo 17

(Contenuti delle domande di partecipazione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni)

1. I contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica sono indicati all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023.
2. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica è effettuato di norma nell'anno di riferimento o al massimo in quello immediatamente successivo.
3. Il versamento sul conto corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica a carico dell'agricoltore aderente deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni individuati da AGEA OP anche nell'ambito di eventuali protocolli di intesa con i Soggetti Gestori.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

4. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del pagamento da parte dell'agricoltore aderente della quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.

Articolo 18

(Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili)

1. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica per i fondi di mutualità reddito è pari al minor valore risultante dal confronto tra la quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.
2. La quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile è determinata utilizzando lo Standard Value di riferimento, la tariffa approvata per il fondo dall'Autorità competente e la superficie/capi dell'allevamento di cui al Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione della domanda da parte dell'aderente.
3. Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.
4. Per le spese amministrative di costituzione e per gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, la spesa ammissibile è determinata a seguito di verifica della documentazione probante le spese sostenute, ad esclusione dei costi di cui al comma 3.
5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualità reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
6. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

Articolo 19

(Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualità reddito)

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio.
2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

Capo V
Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali - AgriCat

Articolo 20
(*Criteri di intervento del Fondo*)

1. Il Fondo AgriCat opera a copertura dei rischi catastrofali di cui all'allegato 1, punto 1.2.1.
2. Ai fini della copertura dei rischi di cui al comma 1, sull'intero territorio nazionale per l'anno 2025, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, il cui elenco, su richiesta del Soggetto gestore, può essere integrato con decreto del Direttore della Direzione Generale dello sviluppo rurale.
3. Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali di cui al comma 1, che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata; la produzione media annua è identificata in termini monetari (valore).
4. Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:
   - sono beneficiari di pagamenti diretti;
   - si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4, par. 5 del Reg. UE n. 2021/2115 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
   - sono titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.
5. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti di cui al comma 1, fatta salva la verifica di non sovracompensazione di cui all'articolo 24.
6. Il Fondo opera secondo i criteri di funzionamento stabiliti nel regolamento approvato dall'Autorità competente (MASAF).

Articolo 21
(Modalità di intervento del Fondo AgriCat)

1. Il Fondo nel 2025 opera, nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, con le seguenti condizioni:

   a) Colture permanenti (ad esclusione di agrumi e olivi), orticole e vivai:
   - Franchigia: 50%
   - Limite di indennizzo (lordo franchigia): 60%, elevato all'80% qualora l'impresa agricola abbia stipulato una polizza semplificata di cui all'articolo 3, comma 1, lett. g);

   b) Seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivi):
   - Franchigia: 20%

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

- Limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%, elevato al 55% qualora l'impresa agricola abbia stipulato una polizza semplificata di cui all'articolo 3, comma 1, lett. g);

c) Le percentuali di cui alla lettera a) sono incrementate di un ulteriore 10% e quelle di cui alla lettera b) di un ulteriore 5% per le imprese del Centro Sud Italia, individuate come segue:
   - se persona giuridica: la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale;
   - se persona fisica: il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica.

2. La produzione media annua di cui all'articolo 20, comma 3 è determinata tramite l'utilizzo di "Indici di valore", calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 10 e costituisce la base per il calcolo delle compensazioni in caso di danni.
3. Gli Indici di valore per prodotto, determinati in applicazione della procedura di cui al comma 2, saranno approvati con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
4. Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversità stabiliti nel Regolamento del Fondo.
5. La denuncia di sinistro è presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN, secondo le tempistiche e con le modalità operative stabilite nel Regolamento del Fondo e le relative circolari pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Fondo e sul sito del MASAF.
6. La verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite la procedura di cui all'articolo 3, comma 9 nei casi di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate, o di cui all'articolo 10, comma 4 nei casi di abbinamento a coperture mutualistiche, relative ai rischi catastrofali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), g)e, se del caso, e).
7. Nei casi di copertura in carico solo al Fondo, la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite; la procedura di perizia campionaria e di quantificazione del danno areale è approvata nell'ambito del Regolamento del Fondo. Le imprese estratte a campione che non consentono lo svolgimento della perizia campionaria perdono il diritto al risarcimento.
8. Il superamento della soglia minima di danno di cui all'articolo 20, comma 3 è accertato, tramite le procedure di cui ai commi 6 e 7, per ciascuna combinazione CUAA/comune/evento/i in conformità all'articolo 3, comma 6; fermo restando i limiti e le condizioni contrattuali di cui al comma 1 e fatta salva la verifica di sovracompensazione di cui all'articolo 24, l'indennizzo lordo in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo è pari al prodotto fra il valore indice protetto e:

   i. la quota di danno aziendale (per comune/prodotto) determinata in sede di perizia in presenza di polizze assicurative agevolate o coperture mutualistiche sui rischi CAT;

   oppure

   ii. la quota di danno areale determinata ai sensi della procedura di cui al precedente comma 7.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

9. In assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 6 e all'articolo 9, comma 5 da parte rispettivamente delle Compagnie di assicurazione o dei Fondi danni, l'indennizzo lordo da parte del Fondo, per le singole posizioni, sarà determinato ai sensi del comma 8, punto ii.

Articolo 22

(Durata della copertura mutualistica del Fondo AgriCat)

1. La durata della copertura mutualistica per ciascuna coltura vegetale dell'allegato 1, punto 1.1 è stabilita nel Regolamento del Fondo.

Articolo 23

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di copertura mutualistica versate dagli agricoltori al Fondo tramite il prelievo di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 24

(Verifica di sovracompensazione)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, AGEA è individuata quale soggetto preposto alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, e alla verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici.
2. La verifica di cui al comma 1 è operata da AGEA per ciascuna combinazione CUAA/Comune/prodotto/evento ammissibile all'indennizzo del Fondo che abbia registrato un risarcimento in virtù di una copertura assicurativa agevolata di cui all'articolo 3 o di un Fondo di cui al Capo III o altre tipologie di aiuto a valere su risorse unionali o nazionali, controllando che il valore cumulato del risarcimento e della compensazione del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla Compagnia di assicurazione, ovvero dal Fondo di cui al Capo III e rideterminando, se del caso, l'importo delle compensazioni del Fondo sino all'importo massimo consentito.
3. AGEA comunica gli esiti delle verifiche al Fondo AgriCat.

Capo VI

Articolo 25

(Modifiche al Piano)

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

1. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Piano strategico della PAC 2023-2027, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.
2. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Direttore della Direzione Generale dello sviluppo rurale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il MINISTRO

Francesco Lollobrigida

Francesco Lollobrigida
MASAF
19.02.2025 14:58:00
GMT+01:00

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 1

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALIS' CA

L'elenco dei prodotti con i codici risultanti da matrice prodotti fascicolo aziendale è disponibile al se nte link: https://www.agea.gov.it/portale-apigw/documents/d/agea/pgra-2025-matrice-prodotti. **Di seguito si riporta un estratto.**

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESTINAZ.	DESCRIZ. USO	QUALITA'	SP E	
GRANTURCO (MAIS)	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	DA FORAGGIO		PASTONE INTEGRALE	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	DA FORAGGIO	INSILATO		Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	DA FORAGGIO	INSILATO	ENERGETICO	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	DA SEME			Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	DA SEME		DOLCE	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	DA SEME		DA POPCORN	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	FAVE, SEMI, GRANELLA			Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	FAVE, SEMI, GRANELLA		DOLCE	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	FAVE, SEMI, GRANELLA		DA POPCORN	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	FAVE, SEMI, GRANELLA		PASTONE	Zea Mays (L.)	
GRANTURCO (MAIS)	FAVE, SEMI, GRANELLA		DA POLENTA	Zea Mays (L.)	
GRANO (FRUMENTO) DURO	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Triticum durur)	
GRANO (FRUMENTO) DURO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Triticum durur)	
GRANO (FRUMENTO) DURO	DA SEME			Triticum durur)	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Triticum durur)	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Triticum durur)	X
COLZA	DA SEME			Brassica napus	
COLZA	DA SEME		IBRIDI	Brassica napus	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
COLZA	FAVE, SEMI, GRANELLA			Brassica napus	
COLZA	FAVE, SEMI, GRANELLA		IBRIDI/ENERGETICO	Brassica napus	
COLZA	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Brassica napus	
COLZA	FAVE, SEMI, GRANELLA		IBRIDI	Brassica napus	
SOIA	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Glycine max L	
SOIA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	Glycine max L	
SOIA	DA ORTO			Glycine max L	
SOIA	DA SEME			Glycine max L	
SOIA	FAVE, SEMI, GRANELLA			Glycine max L	
SOIA	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Glycine max L	
GIRASOLE	DA FORAGGIO			Helianthus ann	
GIRASOLE	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Helianthus ann	
GIRASOLE	DA SEME			Helianthus ann	
GIRASOLE	DA SEME		IBRIDI	Helianthus ann	
GIRASOLE	FAVE, SEMI, GRANELLA			Helianthus ann	
GIRASOLE	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Helianthus ann	
GIRASOLE	FAVE, SEMI, GRANELLA		DA TAVOLA	Helianthus ann	
ARALIA				Aralia spp.	
ARALIA	DA VIVAIO	FOGLIE		Aralia spp (L.)	
ASPIDISTRA				Aspidistra spp.	
ASPIDISTRA	DA VIVAIO	FOGLIE		Aspidistra spp	
FARRO	DA SEME			Triticum mo occum (L.) ;Triticum dico (L.)	X
FARRO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Triticum mo occum (L.) ;Triticum dico (L.)	X
FARRO	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Triticum mo occum (L.) ;Triticum dico (L.)	X

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
FETTUCCIA D'ACQUA				Phalaris arundi	
FETTUCCIA D'ACQUA			ENERGETICO	Phalaris arundi	
STEVIA REBAUDIANA				Stevia rebaudi	
CALLA				Zantedeschia s	
LENTICCHIE	FAVE, SEMI, GRANELLA			Ervum lens (L sculenta L.)	
GERBERA				Gerbera spp.	
ORCHIDEA				Vanilla spp (Ju	
RISONE	DA SEME		TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME		LUNGO A	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME		LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME		MEDIO	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	IBRIDO	TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	IBRIDO	LUNGO A	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	IBRIDO	LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	IBRIDO	MEDIO	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	VARIETA' HP	TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	VARIETA' HP	LUNGO A	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	VARIETA' HP	LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	VARIETA' HP	MEDIO	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	VARIETA' PROVISIA®	TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	VARIETA' PROVISIA®	LUNGO A	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	VARIETA' PROVISIA®	LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	VARIETA' PROVISIA®	MEDIO	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	RISO PIGMENTATO CON DIRITTI RISERVATI	TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	RISO PIGMENTATO CON DIRITTI RISERVATI	LUNGO A	Oryza sativa (I	X

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
RISONE	DA SEME	RISO PIGMENTATO CON DIRITTI RISERVATI	LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	DA SEME	RISO PIGMENTATO CON DIRITTI RISERVATI	MEDIO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA		TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA		LUNGO A	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA		LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA		MEDIO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	SPERIMENTALE		Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	IBRIDO	TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	IBRIDO	LUNGO A	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	IBRIDO	LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	IBRIDO	MEDIO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	VARIETA' HP	TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	VARIETA' HP	LUNGO A	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	VARIETA' HP	LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	VARIETA' HP	MEDIO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	VARIETA' PROVISIA®	TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	VARIETA' PROVISIA®	LUNGO A	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	VARIETA' PROVISIA®	LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	VARIETA' PROVISIA®	MEDIO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	RISO PIGMENTATO CON DIRITTI RISERVATI	TONDO	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	RISO PIGMENTATO CON DIRITTI RISERVATI	LUNGO A	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	RISO PIGMENTATO CON DIRITTI RISERVATI	LUNGO B	Oryza sativa (I	X
RISONE	FAVE, SEMI, GRANELLA	RISO PIGMENTATO CON DIRITTI RISERVATI	MEDIO	Oryza sativa (I	X
PISELLO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	pisum sativus l	
PISELLO	DA INDUSTRIA			pisum sativus l	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
PISELLO	DA ORTO			pisum sativus l	
PISELLO	DA SEME			pisum sativus l	
PISELLO	FAVE, SEMI, GRANELLA			pisum sativus l	
PISELLO	FAVE, SEMI, GRANELLA		PROTEICO	pisum sativus l	
CODA DI VOLPE	DA SEME			Alopecurus pra is (L.)	
ORTENSIA				Hydrangea spp	
ORTENSIA	DA VIVAIO			Hydrangea spp)	
ORTENSIA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Hydrangea spp)	
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	DA FORAGGIO			Beta vulgaris (	
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	DA ORTO			Beta vulgaris (	
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	DA SEME			Beta vulgaris (	
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	IV GAMMA			Beta vulgaris (	
TABACCO	DA INDUSTRIA			Nicotiana taba (L.)	
CAROTA	DA FORAGGIO			Daucus carota	
CAROTA	DA ORTO			Daucus carota	
CAROTA	DA SEME			Daucus carota	
CAROTA	DA SEME		IBRIDI	Daucus carota	
CAVOLO	DA FORAGGIO			Brassica olerac .)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
CAVOLO	DA ORTO			Brassica olerac ..)	
CAVOLO	DA SEME			Brassica olerac ..)	
CAVOLO	DA SEME		IBRIDI	Brassica olerac ..)	
CAVOLO	IV GAMMA			Brassica olerac ..)	
CICERCHIA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	lathyrus sativu	
CICERCHIA	FAVE, SEMI, GRANELLA			lathyrus sativu	
PEONIA				Peonia spp (L.	
PEONIA	DA VIVAIO			Peonia spp (L.	
PEONIA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Peonia spp (L.	
ERBA MAZZOLINA	DA SEME			Dactylis glome (L.)	
PHILODENDRO				Philodendron s	
PHILODENDRO	DA VIVAIO			Philodendron s	
PHILODENDRO	DA VIVAIO	FOGLIE		Philodendron s	
PIANTE GRASSE	DA VIVAIO				
ROSA				rosa spp.	
ROSA	DA VIVAIO			rosa spp.	
ROSA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		rosa spp.	
ROSA	DA VIVAIO	FRONDE DA BACCHE		rosa spp.	
STRELITZIA				Sterlizia spp.	
STRELITZIA	DA VIVAIO			Sterlizia spp.	
STRELITZIA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Sterlizia spp.	
GLADIOLO				Gladiolus spp.	
GLADIOLO	DA VIVAIO			Gladiolus spp.	
GLADIOLO	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Gladiolus spp.	
GINESTRA	DA VIVAIO			Genista spp. (I	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
GINESTRA	DA VIVAIO	FRONDE FIORITE		Genista spp. (I	
MIMOSA	DA VIVAIO			Acacia dealbat	
MIMOSA	DA VIVAIO	FRONDE FIORITE		Acacia dealbat	
PITTOSPORO	DA VIVAIO			Pittosporum sp	
PITTOSPORO	DA VIVAIO	FRONDE VERDI		Pittosporum sp	
RUSCUS				Ruscus aculeat ..)	
RUSCUS	DA VIVAIO			Ruscus spp	
RUSCUS	DA VIVAIO	FRONDE VERDI		Ruscus spp	
MELO				Malus domesti	
MELO	DA INDUSTRIA			Malus domesti	
MELO	DA MENSA			Malus domesti	
MELO	DA MENSA		VARIETA'CLUB	Malus domesti	
SPELTA			ENERGETICO	Triticum spelta	
SPELTA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Triticum spelta	
SPELTA	DA SEME			Triticum spelta	
SPELTA	FAVE, SEMI, GRANELLA			Triticum spelta	
LOIETTO LOGLIO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Lolium multifl n (Lam.)	
LOIETTO LOGLIO	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Lolium multifl n (Lam.)	
LOIETTO LOGLIO	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Lolium multifl n (Lam.)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
LOIETTO LOGLIO	DA SEME			Lolium multifl (Lam.)	
LOIETTO LOGLIO PERENNE/LOIETTO INGLESE	DA SEME			Lolium perenn .)	
VIBURNO	DA VIVAIO			viburnum spp.	
VIBURNO	DA VIVAIO	FRONDE FIORITE		viburnum spp.	
ANEMONE				Anemone spp.	
ANEMONE	DA VIVAIO			Anemone spp.	
ANEMONE	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Anemone spp.	
LUPOLINA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	medicago lupu L.	
LUPOLINA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	medicago lupu L.	
LUPOLINA	DA SEME			medicago lupu L.	
BOCCA DI LEONE				Antirrhinum m (L.)	
BOCCA DI LEONE	DA VIVAIO			Antirrhinum m (L.)	
BOCCA DI LEONE	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Antirrhinum m (L.)	
PANICO			ENERGETICO	Setaria italica (	
PANICO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Setaria italica (	
PANICO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Setaria italica (	
PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	DA FORAGGIO	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
LINO	DA FIBRA			Linum usitatiss m (L.)	
LINO	DA FORAGGIO			Linum usitatiss m (L.)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
LINO	DA SEME		DA OLIO	Linum usitatiss m (L.)	
LINO	DA SEME		DA FIBRA	Linum usitatiss m (L.)	
LINO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Linum usitatiss m (L.)	
LINO	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Linum usitatiss m (L.)	
CANAPA	DA FIBRA			Cannabis sativ	
CANAPA	DA SEME			Cannabis sativ	
CANAPA	DA INFIORESCENZA			Cannabis sativ	
RAVIZZONE	FAVE, SEMI, GRANELLA			Brassica rapa (	
RAVIZZONE	FAVE, SEMI, GRANELLA		IBRIDI/ENERGETICO	Brassica rapa (	
RAVIZZONE	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Brassica rapa (	
RAVIZZONE	FAVE, SEMI, GRANELLA		IBRIDI	Brassica rapa (	
CEDRO	DA MENSA			Citrus medica	
PEPERONCINO PEPERETTA	DA MENSA			Capsicum annu	
PEPERONCINO PEPERETTA	DA VIVAIO			Capsicum annu	
PEPERONCINO PEPERETTA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Capsicum annu	
PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	DA FORAGGIO	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	DA FORAGGIO	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
PASCOLO POLIFITA	DA FORAGGIO	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
CALENDULA				Calendula spp	
CALENDULA	DA VIVAIO			Calendula spp	
CALENDULA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Calendula spp	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
PIOPPO				Populus spp.	
PIOPPO			PIOPPO A DIMORA CICOLO BREVE (5 ANNI)	Populus spp.	
PIOPPO			ENERGETICO	Populus spp.	
LUPPOLO				Humulus spp.	
SENAPE				Sinapis spp.	
SENAPE	IV GAMMA			Sinapis spp.	
SERRADELLA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	Ornithopus spp	
VECCE	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	vicia spp-	
VECCE	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	vicia spp-	
VECCE	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	vicia spp-	
VECCE	FAVE, SEMI, GRANELLA			vicia spp-	
CRISANTEMO				Chrysanthemu p (L.)	
CRISANTEMO	DA SEME			Chrysanthemu p (L.)	
CRISANTEMO	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO FIORE SINGOLO		Chrysanthemu p (L.)	
GAROFANO				Dianthus caryo lus L.	
GAROFANO	DA VIVAIO			Dianthus caryo lus	
GAROFANO	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Dianthus caryo lus	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
VIGNA CINESE	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	Vigna unguico L.	
NAVONI RUTABAGA				Brassica napus .nopobrassica (L.)	
NAVONI RUTABAGA	DA FORAGGIO			Brassica napus .nopobrassica (L.)	
LILIUM				Lilium spp.	
LILIUM	DA VIVAIO			Lilium spp. (L	
LILIUM	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Lilium spp. (L	
TRITICALE	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Triticosecale s wittm)	X
TRITICALE	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Triticosecale s wittm)	X
TRITICALE	DA SEME			Triticosecale s wittm)	X
TRITICALE	FAVE, SEMI, GRANELLA			Triticosecale s wittm)	X
MARGHERITA				Leucanthemun gare (L.)	
MARGHERITA	DA VIVAIO			Leucanthemun gare (L.)	
MARGHERITA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Leucanthemun gare (L.)	
PAPAVERO				Papaver somni n (L.)	
PAPAVERO	DA VIVAIO			Papaver somni n (L.)	
PAPAVERO	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Papaver somni n (L.)	
PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	DA FORAGGIO	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)				Miscanthus sin s(Andersson)	
CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)			ENERGETICO	Miscanthus sin s(Andersson)	
AGLIO	DA ORTO			Allium sativun)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
AGLIO	DA SEME			Allium sativun)	
AGRETTO	DA ORTO			Salsola soda (I	
BROCCOLETTO O CIME DI RAPA	DA ORTO			Brassica rapa s silvestris (L.)	
BROCCOLETTO O CIME DI RAPA	DA SEME			Brassica rapa s silvestris (L.)	
BROCCOLETTO O CIME DI RAPA	IV GAMMA			Brassica rapa s silvestris (L.)	
CAVOLFIORE	DA ORTO			Brassica olerac ..)	
CAVOLFIORE	DA SEME			Brassica olerac ..)	
CAVOLFIORE	DA SEME		IBRIDI	Brassica olerac ..)	
POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	DA VIVAIO			Euphorbia pulc ima	
POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Euphorbia pulc ima	
FAGIOLINO				phaseolus vulg L.	
FAGIOLINO	DA INDUSTRIA			phaseolus vulg L.	
FAGIOLINO	DA ORTO			phaseolus vulg L.	
FAGIOLINO	DA SEME			phaseolus vulg L.	
FAGIOLO				phaseolus vulg L.	
FAGIOLO	DA INDUSTRIA			phaseolus vulg L.	
FAGIOLO	DA ORTO			phaseolus vulg L.	
FAGIOLO	DA SEME			phaseolus vulg L.	
FAGIOLO	FAVE, SEMI, GRANELLA		VARIETA' NANE	phaseolus vulg L.	
FAGIOLO	FAVE, SEMI, GRANELLA		VARIETA' RAMPICANTI	phaseolus vulg L.	
LATTUGA LATTUGHINO	DA ORTO			Lactuca sativa	
LATTUGA LATTUGHINO	DA SEME			Lactuca sativa	
LATTUGA LATTUGHINO	IV GAMMA			Lactuca sativa	
MELANZANA	DA ORTO			Solanum melo a (L.)	
MELANZANA	DA SEME			Solanum melo a (L.)	
MELONE				Cucumis melo	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
MELONE	DA SEME			Cucumis melo	
POMODORO	DA INDUSTRIA	DA CONCENTRATO	ALLUNGATO	Lycopersicon e entum (L.)	
POMODORO	DA INDUSTRIA	DA CONCENTRATO	TONDO	Lycopersicon e entum (L.)	
POMODORO	DA INDUSTRIA	DA PELATO	ALLUNGATO	Lycopersicon e entum (L.)	
POMODORO	DA INDUSTRIA	DA PELATO	TONDO	Lycopersicon e entum (L.)	
POMODORO	DA MENSA		ALLUNGATO	Lycopersicon e entum (L.)	
POMODORO	DA MENSA		TONDO	Lycopersicon e entum (L.)	
POMODORO	DA SEME			Lycopersicon e entum (L.)	
PORRO	DA ORTO			Allium porrum	
PORRO	DA SEME			Allium porrum	
PORRO	DA SEME		IBRIDI	Allium porrum	
SEDANO	DA ORTO			Apium graveol L.)	
SEDANO	DA SEME			Apium graveol L.)	
SESAMO				Sesamum indi	
SESAMO	DA FORAGGIO			Sesamum indi	
LATYRUS spp (TARTUFO DI PRATO)	DA FORAGGIO			Lathyrus linifo (Reichard)	
LATYRUS spp (TARTUFO DI PRATO)	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE		Lathyrus linifo (Reichard)	
TRIFOGLIO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	trifolium spp.	
TRIFOGLIO	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	trifolium spp.	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
TRIFOGLIO	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	trifolium spp.	
RANUNCOLO				Ranunculus sp .)	
RANUNCOLO	DA VIVAIO			Ranunculus sp .)	
RANUNCOLO	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Ranunculus sp .)	
STATICE				Limonium spp l)	
STATICE	DA VIVAIO			Limonium spp l)	
STATICE	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Limonium spp l)	
AGAPANTO				Agapanthus sp Her)	
AGAPANTO	DA VIVAIO			Agapanthus sp Her)	
AGAPANTO	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Agapanthus sp Her)	
INDIVIA o SCAROLA	DA ORTO			Cichorium end (L.)	
INDIVIA o SCAROLA	DA SEME			Cichorium end (L.)	
ALSTROEMERIA				alstroemeria sp	
ALSTROEMERIA	DA VIVAIO			alstroemeria sp)	
ALSTROEMERIA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		alstroemeria sp)	
RUCOLA	DA ORTO			Eruca vesicar	
RUCOLA	DA SEME			Eruca vesicar	
RUCOLA	DA SEME		IBRIDO	Eruca vesicar	
RUCOLA	IV GAMMA			Eruca vesicar	
DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	DA ORTO			Valerianella sp ..)	
DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	DA SEME			Valerianella sp ..)	
DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	IV GAMMA			Valerianella sp ..)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
CORBEZZOLO				Arbutus unedo	
GELSO				Morus spp.	
OLMO				Ulmus spp	
PAULOWNIA TOMENTOSA				Paulownia tom sa	
PERO				Pyrus Commu	
PERO			VARIETA' PRECOCI	Pyrus Commu	
PERO			VARIETA' MEDIO TARDIVE	Pyrus Commu	
PERO	DA INDUSTRIA			Pyrus Commu	
PERO	DA MENSA			Pyrus Commu	
PLATANO				Platanus spp	
ARANCIO			VARIETA' PRECOCI	Citrus x sinens)	
ARANCIO			VARIETA' MEDIO TARDIVE	Citrus x sinens)	
MANDARINO			VARIETA' PRECOCI	Citrus reticulat	
MANDARINO			VARIETA' MEDIO TARDIVE	Citrus reticulat	
MANDARANCIO (CLEMENTINO)				Citrus x cleme	
MANDARANCIO (CLEMENTINO)			VARIETA' PRECOCI	Citrus x cleme	
LIMONE			VARIETA' PRECOCI	Citrus x limon	
LIMONE			VARIETA' MEDIO TARDIVE	Citrus x limon	
POMPELMO				Citrus paradisi	
SATSUMA				Citrus × unshiu	
PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)		AVVICENDATO - NON PERMANENTE			
PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)		NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
LYCIUM BARBARUM (GOJI)				Lycium barbar	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
MOCO				lathyrus cicera	
LIQUIRIZIA				glycyrryza glal .	
FAGIOLO D'EGITTO				Dolichos lablal)	
FAGIOLO D'EGITTO	DA SEME			Dolichos lablal)	
PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	DA FORAGGIO	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	coefficiente di riduzione 50%		
PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	DA FORAGGIO	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	coefficiente di riduzione 70%		
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	DA ORTO			Allium fistulos L.)	
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	DA SEME			Allium fistulos L.)	
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	DA SEME		IBRIDI	Allium fistulos L.)	
QUMQUAT				Citrus Japonica	
ANETO				Anethum spp (	
ANETO	DA SEME			Anethum spp (	
CORIANDOLO				Coriandrum sa n (L.)	
CORIANDOLO	DA SEME			Coriandrum sa n (L.)	
GIUGGIOLO				Ziziphus jujub	
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA			ENERGETICO	Beta vulgaris (	
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	DA INDUSTRIA		DA ZUCCHERO	Beta vulgaris (	
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	DA ORTO			Beta vulgaris (	
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	DA SEME		DA FORAGGIO	Beta vulgaris (	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	DA SEME		DA ORTO	Beta vulgaris (	
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	DA SEME		DA ZUCCHERO	Beta vulgaris (	
TRITORDEUM	DA FORAGGIO			Triticosecale s wittm)	X
TRITORDEUM	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Triticosecale s wittm)	X
TRITORDEUM	DA FORAGGIO	INSILATO		Triticosecale s wittm)	X
TRITORDEUM	DA FORAGGIO	INSILATO	ENERGETICO	Triticosecale s wittm)	X
TRITORDEUM	DA SEME			Triticosecale s wittm)	X
TRITORDEUM	FAVE, SEMI, GRANELLA			Triticosecale s wittm)	X
TRITORDEUM	FAVE, SEMI, GRANELLA	INSILATO	ENERGETICO	Triticosecale s wittm)	X
MENTUCCIA				Clinopodium n a (L.)	
AVENA ALTISSIMA	DA SEME			Arrhenatherum ius (L)	X
CARVI - CUMINO DEI PRATI				Carum carvi (I	
CARVI - CUMINO DEI PRATI	DA SEME			Carum carvi (I	
FESTUCA INDURITA	DA FORAGGIO			Festuca trachy a (Hack)	
FESTUCA INDURITA	DA SEME			Festuca trachy a (Hack)	
FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI	DA FORAGGIO			Festuca filifor Pour)	
FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI	DA SEME			Festuca filifor Pour)	
FAGIOLO DI SPAGNA	DA ORTO			phaseolus coc s L.	
FAGIOLO DI SPAGNA	DA SEME			phaseolus coc s L.	
CAVOLO CINESE				Brassica rapa (	
CAVOLO CINESE	DA SEME			Brassica rapa (	
CAVOLO CINESE	DA SEME		IBRIDI	Brassica rapa (	
CAVOLO CINESE	IV GAMMA			Brassica rapa (	
MENTA DOLCE				Mentha virdis	
MENTA PIPERITA				Mentha piperit)	
ALTEA				Althaea officin (L.)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
AMAMELIDE				Hamammelis v iana (L.)	
AMAMELIDE	DA VIVAIO			Hamammelis v iana (L.)	
ANGELICA				Angelica archa ica (L.)	
ANICE COMUNE				Pimpinella ani (L.)	
ARNICA				Arnica montan)	
ARONIA NERA				Aronia Melanc a	
ARONIA NERA	DA VIVAIO			Aronia Melanc a	
CUMINO - CUMINO ROMANO				Cuminum cym n (L.)	
CUMINO - CUMINO ROMANO	DA SEME			Cuminum cym n (L.)	
BASILICO SANTO				Ocimum tenui m (L.)	
ARTEMISIA				Artemisia spp.	
ASSENZIO				Artemisia absi m.(L.)	
BARDANA				Lappa spp (L.)	
PIOPPO BIANCO				Populus alba	
PIOPPO BIANCO			ENERGETICO	Populus alba	
PIOPPO NERO				Populus nigra	
PIOPPO NERO			ENERGETICO	Populus nigra	
PIOPPO TREMULO				Populus tremu	
PIOPPO TREMULO			ENERGETICO	Populus tremu	
BIANCOSPINO				Crataegus mon a (Jacq)	
BIRICOCCOLO SUSINCOCCO			DA CONSERVAZIONE	Prunus dasyca	
BORRAGINE				Borrago offici (L.)	
SAMBUCO				Sambucus spp.	
SAMBUCO	DA VIVAIO			Sambucus spp.	
OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO				Hippophae rha ides	
OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	DA VIVAIO			Hippophae rha ides	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
GINEPRO				Juniperus spp (	
GINEPRO	DA VIVAIO			Juniperus spp (	
MIRTO				Myrtus commu L.)	
MIRTO	DA VIVAIO			Myrtus commu L.)	
RUSCO PUNGITOPO				Ruscus aculeat ..)	
RUSCO PUNGITOPO	DA VIVAIO			Ruscus aculeat ..)	
CISTO BIANCO				Cistus incanus	
CISTO BIANCO	DA VIVAIO			Cistus incanus	
CISTO BIANCO	DA VIVAIO		MICORRIZATO	Cistus incanus	
ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA				Acca sellowian erg)	
ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	DA VIVAIO			Acca sellowian erg)	
LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)				Aloysia citrod Palau)	
LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)		FRONDE FIORITE		Aloysia citrod Palau)	
LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)	DA VIVAIO			Aloysia citrod Palau)	
CAMOMILLA				Matricaria cha illa	
CAMOMILLA ROMANA				Anthemis nobi ..)	
CARDO MARIANO				Silybum maria (L.)	
CENTAUREA MINORE				Centaurium er ea (Rafn)	
ELICRISO				Helichrysum it m (Roth)	
ENULA				Inula viscosa (	
EQUISETO				Equisetum arv (L.)	
ESCOLZIA				Eschscholzia (Eschscholtz) californica	

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
FACELIA				Phacelia tanac ia	
FACELIA				Phacelia tanac ia	
FACELIA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Phacelia tanac ia	
FILIPENDULA,ULMARIA				Filipendula ulr (L.)	
FIORDALISO				Cyanus segetu ill)	
FIORDALISO	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Cyanus segetu ill)	
PRATO POLIFITA	DA FORAGGIO	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	MISTO		
PRATO POLIFITA	DA FORAGGIO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	MISTO		
GALEGA O CAPRAGGINE				Galega officina L.)	
GALEGA O CAPRAGGINE	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE		Galega officina L.)	
GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA				Iris pallida	
GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Iris pallida	
GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA				Iris fiorentina	
GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA	DA VIVAIO	FIORE RECISO		Iris fiorentina	
GRINDELIA				Grindelia robu Nutt.)	
IPERICO				Hypericum per um (L.)	
ISSOPO				Hyssopus offic s (L.)	
GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	DA SEME			Triticum turan (Jakubz)	X
GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	FAVE, SEMI, GRANELLA			Triticum turan (Jakubz)	X
MALVA				Malva spp (L.)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
MARRUBIO O ROBBIO				Marrubium vu (L.)	
AGROSTIDE CANINA	DA SEME			Agrostis Canin)	
AGROSTIDE GIGANTEA E BIANCA	DA SEME			Agrostis Gigan oth (Roth)	
AGROSTIDE STOLONIFERA	DA SEME			Agrostis Stolin (L)	
AGROSTIDE TENUE	DA SEME			Agrostis Capil (L)	
ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	DA SEME			medicago sativ	
ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	DA SEME	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	medicago sativ	
FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	DA FORAGGIO			Festuca arundi a (schreb)	
FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	DA SEME			Festuca arundi a (schreb)	
FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	DA FORAGGIO			Festuca ovina (	
FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	DA SEME			Festuca ovina (	
FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	DA FORAGGIO			Festuca praten Huds)	
FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	DA SEME			Festuca praten Huds)	
FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	DA FORAGGIO			Festuca rubra (	
FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	DA SEME			Festuca rubra (	
FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	DA FORAGGIO			Festulolium (Asch. Et Graebn)	
FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	DA SEME			Festulolium (Asch. Et Graebn)	
FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))	DA SEME			Phleum bertoli C)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM PRATENSE L.)	DA SEME			Phleum praten .)	
LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	DA SEME			Lolium x bouc um (Kunth)	
POA (SP. POA NEMORALIS L.)	DA SEME			Poa memoralis	
POA (SP. POA PRATENSIS L.)	DA SEME			Poa pratensis (	
POA (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)	DA SEME			Poa palustris e trivialis (L.)	
TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	DA SEME			trifolium alexa um L.	
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	CON PENDENZA MAGGIORE DEL 30%		
TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	DA SEME			trifolium hybri L.	
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	CON PENDENZA MAGGIORE DEL 30%		
TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	DA SEME			trifolium incar n L.	
TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	DA SEME			trifolium prate .	
TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	DA SEME			trifolium reper	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	DA SEME			trifolium resup ım L.	
VECCIA SATIVA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	vicia sativa L.	
VECCIA SATIVA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	vicia sativa L.	
VECCIA SATIVA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	vicia sativa L.	
VECCIA SATIVA	DA SEME			vicia sativa L.	
VECCIA VILLOSA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	vicia villosa L.	
VECCIA VILLOSA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	vicia villosa L.	
VECCIA VILLOSA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	vicia villosa L.	
VECCIA VILLOSA	DA SEME			vicia villosa L.	
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	CON PENDENZA MAGGIORE DEL 30%		

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
ORTICA				Urtica dioica (	
PARTENIO				Tanacetum par ium (L.)	
PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)				Passiflora edul .)	
PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)	DA VIVAIO			Passiflora edul .)	
PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE				Plantago lance (L.)	
PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA				Plantago majo	
PSILLO O PLANTAGO OVATA				Plantago psylli L.)	
PILOSELLA				Hieracium pilo (L.)	
FLEOLO BULBOSO	DA SEME			Phleum nodosu .)	
AVOCADO				persea america Mill)	
FICODINDIA o FICO D'INDIA				opuntia ficus i (Mill.)	
MELOGRANO				punica granatu	
ROSA CANINA				Rosa canina (L	
ROSA CANINA	DA VIVAIO			Rosa canina (L	
ROVEJA PISELLO SELVATICO				Pisum arvensis)	
ROVEJA PISELLO SELVATICO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE		Pisum arvensis)	
SANTOREGGIA MONTANA				Satureja monta .)	
TARASSACO				Taraxacum off le (L.)Wigg	
VALERIANA				Valeriana offic s (L.)	
VERBENA OFFICINALE				Verbena offici (L.)	
VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)				Solidago virga (L.)	
VIOLA TRICOLOR				Viola tricolor (	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
OLIVO				olea europaea	
OLIVO	DA MENSA			olea europaea	
OLIVO	DA OLIO			olea europaea	
OLIVO	DA OLIO		DA CONSERVAZIONE	olea europaea	
ZENZERO				Zingiber offici (Roscoe)	
BAMBU				Phyllostachys s (Houz)	
BAMBU			ENERGETICO	Phyllostachys s (Houz)	
BAMBU	DA GERMOGLI			Phyllostachys s (Houz)	
BAMBU GIGANTE				Dendrocalamu ctus (Nees)	
BAMBU GIGANTE			ENERGETICO	Dendrocalamu ctus (Nees)	
BAMBU GIGANTE	DA GERMOGLI			Dendrocalamu ctus (Nees)	
RAFANO				Raphanus sativ ..)	
RAFANO	DA SEME			Raphanus sativ ..)	
BERGAMOTTO				Citrus × bergar	
SENAPE BRUNA				Brassica junce)	
SENAPE BRUNA	DA SEME			Brassica junce)	
SENAPE BRUNA	IV GAMMA			Brassica junce)	
SENAPE NERA				Brassica nigra	
SENAPE NERA	DA SEME			Brassica nigra	
SENAPE NERA	IV GAMMA			Brassica nigra	
LAVANDA				Lavandula spp	
POA ANNUA	DA SEME			Poa annua (L.)	
FUNGHI	DA ORTO				
FUNGHI	DA ORTO		COLTIVATO IN CICLO ALTERNATO CON ALTRE COLTURE SEMINATIVO		

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
FAGIOLO DALL'OCCHIO				Vigna unguico L.	
FAGIOLO DALL'OCCHIO	DA SEME			Vigna unguico L.	
FAGIOLO DI LIMA				phaseolus luna .	
FAGIOLO DI LIMA	DA SEME			phaseolus luna .	
ALOE				Aloe vera (L.)	
ECHINACEA PALLIDA				Echinacea pall L.)	
ECHINACEA PALLIDA		RADICI		Echinacea pall L.)	
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA				Echinacea ang olia (L.)	
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA		RADICI		Echinacea ang olia (L.)	
PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	DA FORAGGIO	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA	DA FORAGGIO	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE			
GLICINE				Wisteria spp (N)	
GLICINE	DA VIVAIO			Wisteria spp (N)	
IBISCO (KARCADE')				Hibiscus sabda (L.)	
UVA URSINA				Arctostaphylos -ursi	
UVA URSINA	DA VIVAIO			Arctostaphylos -ursi	
ACHILLEA				Achillea spp (I	
CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)				Prunus cerasus	
CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)	DA INDUSTRIA			Prunus cerasus	
LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)				Diospyros kak	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
FICO				Ficus ficaria	
LAMPONE				Rubus idaeus	
MORE				Rubus idaeus	
MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"				Rubus spp.	
NESPOLO				Crataegus gerr a (L.)	
RIBES NERO				Ribes nigrum (	
RIBES BIANCO (UVA SPINA)				Ribes uva-cris .)	
RIBES ROSSO				Ribes rubrum (	
CENTELLA				Centella asiati .)	
CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE				Lepidium sativ	
CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	DA SEME			Lepidium sativ	
CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	IV GAMMA			Lepidium sativ	
ALLORO				Laurus nobilis	
ALLORO	DA VIVAIO			Laurus nobilis	
ECHINACEA PURPUREA				Echinacea purp (L.)	
ECHINACEA PURPUREA		RADICI		Echinacea purp (L.)	
CIMICIFUGA				Cimicifuga rac sa	
CASTAGNO			MICORRIZATO	Castanea Sativ ller	
CASTAGNO	DA MENSA			Castanea Sativ ller	
CASTAGNO	DA MENSA		MICORRIZATO	Castanea Sativ ller	
MANDORLO				Prunus amygda	
NOCCIOLO			MICORRIZATO	Corylus avella .)	
NOCCIOLO	DA MENSA			Corylus avella .)	
NOCCIOLO	DA MENSA		MICORRIZATO	Corylus avella .)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
NOCE	DA MENSA			Juglans regia (	
PISTACCHIO				Pistacia vera (I	
NASTURZIO				Tropaeolum m (L.)	
PRUGNOLO				Prunus spinosa	
VIVAI ORTICOLI			PIANTE DI ZUCCHINE DA FIORE		
VIVAI ORTICOLI			PIANTE DI FRAGOLA		
VIVAI ORTICOLI	DA VIVAIO				
VIVAI ORTICOLI	DA VIVAIO		PIANTINE DA ORTO STANDARD		
VIVAI ORTICOLI	DA VIVAIO		PIANTINE DA ORTO IBRIDE		
ROCCIA					
PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI E SPEZIE					
AZALEA				Rhododendron	
AZALEA	DA VIVAIO			Rhododendron (L.)	
AZALEA	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Rhododendron (L.)	
FICUS BENJAMINA				Ficus benjamir .)	
FICUS BENJAMINA	DA VIVAIO			Ficus benjamir .)	
FICUS BENJAMINA	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI		Ficus benjamir .)	
DRACAENA (DRACENA)				Dracaena spp.	
DRACAENA (DRACENA)	DA VIVAIO			Dracaena spp.	
DRACAENA (DRACENA)	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI		Dracaena spp.	
YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')				Yucca spp.	
YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	DA VIVAIO			Yucca spp.	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE						Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP**	**E**	
YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Yucca spp.		
HOYA				Hoya Spp (R.E		
HOYA	DA VIVAIO			Hoya Spp (R.E		
HOYA	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Hoya Spp (R.E		
CAMELIA				Camelia spp.		
PRIMULA				Primula spp. (I		
PRIMULA	DA VIVAIO			Primula spp. (I		
PRIMULA	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Primula spp. (I		
CISSUS				Cissus spp.		
CISSUS	DA VIVAIO			Cissus spp (L.)		
CISSUS	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Cissus spp (L.)		
IMPATIENS				Impatiens spp		
IMPATIENS	DA VIVAIO			Impatiens spp		
IMPATIENS	DA VIVAIO	FRONDE FIORITE		Impatiens spp		
SAINTPAULIA				Saintpaulia spp	Wendel)	
SAINTPAULIA	DA VIVAIO			Saintpaulia spp	Wendel)	
SAINTPAULIA	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Saintpaulia spp	Wendel)	
AVENA	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Avena spp (L.	eb)	X
AVENA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Avena spp (L.	eb)	X
AVENA	DA SEME			Avena spp (L.	eb)	X

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
AVENA	FAVE, SEMI, GRANELLA			Avena spp (L. eb)	X
AVENA	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Avena spp (L. eb)	X
CICLAMINO				Cyclamen spp.	
CICLAMINO	DA VIVAIO			Cyclamen spp	
CICLAMINO	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Cyclamen spp	
GERANIO				Pelargonium sp	
GERANIO	DA VIVAIO			Pelargonium sp	
GERANIO	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Pelargonium sp	
BEGONIA				Begonia spp.	
BEGONIA	DA VIVAIO			Begonia spp (I	
BEGONIA	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Begonia spp (I	
KALANCHOE				Kalanchoe spp	
KALANCHOE	DA VIVAIO			Kalanchoe spp ams)	
KALANCHOE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE		Kalanchoe spp ams)	
CARTAMO				Carthamus tinc is (L.)	
CARTAMO	DA SEME			Carthamus tinc is (L.)	
GYPSOPHILA				Gypsophila sp	
GYPSOPHILA	DA VIVAIO			Gypsophila sp	
GYPSOPHILA	DA VIVAIO	FRONDE FIORITE		Gypsophila sp	
MIZUNA O BRASSICA RAPA	DA ORTO			Brassica rapa r sinica	
MIZUNA O BRASSICA RAPA	DA SEME			Brassica rapa r sinica	
CARDIACA				Leonurus cardi L.)	
CECE	DA SEME			cicer arietinum	
CECE	FAVE, SEMI, GRANELLA			cicer arietinum	
CHENOPODIUM QUINOA				Chenopodium oa (wild)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
ERISMO				Sisymbrium of ale (L.)	
GENZIANA				Gentiana lutea	
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO				
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	FIORE RECISO			
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	FOGLIE			
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	FRONDE E BACCHE			
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	FRONDE FIORITE			
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	FRONDE VERDI			
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO	ERBACEE PERENNI		
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO	PIANTE DA FIORE		
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	PIENO CAMPO	PIANTE DA FIORE		
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	PIENO CAMPO	PIANTE ORNAMENTALI		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO				
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PIANTE DI NOCCIOLO		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PIANTE DI NOCE		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PORTAINNESTI DI POMACEE		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PORTAINNESTI DI DRUPACEE		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PIANTE DA FRUTTO KAKI		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PIANTE DA FRUTTO POMACEE		

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PIANTE DA FRUTTO FICO		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PIANTE DA FRUTTO AGRUMI		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA		
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE	DA VIVAIO		PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO		
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO				
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA			
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA	DA CONSERVAZIONE		
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	PIANTE MADRE DI PORTAINNESTI			
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	PIANTE MADRE DI PORTAINNESTI	DA CONSERVAZIONE		
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	BARBATELLE DA INNESTARE			
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	BARBATELLE DA INNESTARE	DA CONSERVAZIONE		
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	BARBATELLE INNESTATE			
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	BARBATELLE INNESTATE	DA CONSERVAZIONE		
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	PIANTE MADRI PER MARZE			
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	PIANTE MADRI PER MARZE	DA CONSERVAZIONE		

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE						Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP**	**E**	
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO				
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	DA VIVAIO	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO	DA CONSERVAZIONE			
VIVAI OLIVICOLI	DA VIVAIO					
VIVAI OLIVICOLI	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO				
VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA	DA VIVAIO					
VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA	DA VIVAIO		PIANTE DI PIOPPO			
BUDDLEJA				Buddleja spp (		
ERBA MEDICA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	medicago sativ		
ERBA MEDICA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	medicago sativ		
FRUMENTO SEGALATO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE			X
GINESTRINO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	lotus cornicula	..	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
GINESTRINO	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	lotus cornicula ..	
GINESTRINO	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	lotus cornicula ..	
GRANO (FRUMENTO) TENERO	DA FORAGGIO			Triticum aestiv L.)	X
GRANO (FRUMENTO) TENERO	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Triticum aestiv L.)	X
GRANO (FRUMENTO) TENERO	DA FORAGGIO	INSILATO		Triticum aestiv L.)	X
GRANO (FRUMENTO) TENERO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Triticum aestiv L.)	X
GRANO (FRUMENTO) TENERO	DA SEME			Triticum aestiv L.)	X
GRANO (FRUMENTO) TENERO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Triticum aestiv L.)	X
GRANO (FRUMENTO) TENERO	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Triticum aestiv L.)	X
GRANO SARACENO	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Fagopyrum es tum (L.)	X
GRANO SARACENO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE		Fagopyrum es tum (L.)	X
GRANO SARACENO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Fagopyrum es tum (L.)	X
GRANO SARACENO	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Fagopyrum es tum (L.)	X
LUPINELLA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	onobrychis vic a Scop.	
LUPINELLA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	onobrychis vic a Scop.	
LUPINELLA	DA SEME			onobrychis vic a Scop.	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
LUPINO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	lupinus spp	
LUPINO	FAVE, SEMI, GRANELLA		DOLCE	lupinus spp	
MELILOTO				Melilotus offic s	
MIGLIO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Panicum milia (L.)	
MIGLIO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Panicum milia (L.)	
ARACHIDE				Arachis hypog	
ARUNDO DONAX			ENERGETICO	Arundo donax	
KENAF			ENERGETICO	Hibiscus canna s	
POMODORINO	DA INDUSTRIA			Lycopersicon e entum (L.)	
POMODORINO	DA INDUSTRIA	DA CONCENTRATO		Lycopersicon e entum (L.)	
POMODORINO	DA INDUSTRIA	DA PELATO		Lycopersicon e entum (L.)	
POMODORINO	DA MENSA			Lycopersicon e entum (L.)	
COTOGNO				Cydonia oblon	
SALICE					
SALICE			ENERGETICO		
EUCALIPTO					
EUCALIPTO			ENERGETICO		
EUCALIPTO	DA VIVAIO	FRONDE VERDI			
ROBINIA					

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
ROBINIA			ENERGETICO		
ALBICOCCO				Prunus armeni l.)	
ALBICOCCO			VARIETA' PRECOCI	Prunus armeni l.)	
ALBICOCCO	DA INDUSTRIA			Prunus armeni l.)	
CILIEGIO CANINO				Prunus mahale)	
CILIEGIO CANINO	DA INDUSTRIA			Prunus mahale)	
CILIEGIO				Prunus avium (	
CILIEGIO	DA INDUSTRIA			Prunus avium (	
SUSINO				Prunus domest L.)	
SUSINO			VARIETA' PRECOCI	Prunus domest L.)	
SUSINO	DA INDUSTRIA			Prunus domest L.)	
EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	DA VIVAIO			Tetradium dan (Korean)	
EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI		Tetradium dan (Korean)	
SCAGLIOLA	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Phalaris canari (L.)	
SCAGLIOLA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Phalaris canari (L.)	
SCAGLIOLA	FAVE, SEMI, GRANELLA			Phalaris canari (L.)	
SCAGLIOLA	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Phalaris canari (L.)	
TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM SQUARROSUM L.)	DA SEME			trifolium rsqua m L.	
ANNONA CHERIMOLA (o CIRIMOIA o CHERIMOYA)				annona cherim Mill.	
SCALOGNO	DA ORTO			Allium cepa (L ar aggregatum	
SCALOGNO	DA SEME			Allium cepa (L ar aggregatum	
SEGALA	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Secale cereale	X

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
SEGALA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Secale cereale	X
SEGALA	DA SEME			Secale cereale	X
SEGALA	FAVE, SEMI, GRANELLA			Secale cereale	X
SEGALA	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Secale cereale	X
TAGETE o GAROFANO INDIANO				tagetes spp.	
TAGETE o GAROFANO INDIANO	DA VIVAIO			tagetes spp (L)	
TAGETE o GAROFANO INDIANO	DA VIVAIO	FIORE RECISO		tagetes spp (L)	
SORGO	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Sorghum bicol .)	
SORGO	DA FORAGGIO	INSILATO		Sorghum bicol .)	
SORGO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Sorghum bicol .)	
SORGO	DA SEME			Sorghum bicol .)	
SORGO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Sorghum bicol .)	
SORGO	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Sorghum bicol .)	
PATATA			ENERGETICO	Solanum tuber (L.)	
PATATA	DA INDUSTRIA			Solanum tuber (L.)	
PATATA	DA ORTO			Solanum tuber (L.)	
PATATA	DA SEME			Solanum tuber (L.)	
ZUCCA LAGENARIA	DA ORTO			Lagenaria spp	
ZUCCA LAGENARIA	DA SEME			Lagenaria spp	
GRANO DEL MIRACOLO	DA SEME			Triticum turgi (L.) triticum compositum (subsp. durum (Desf.) Husn	
GRANO DEL MIRACOLO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Triticum turgi (L.) triticum compositum (subsp. durum (Desf.) Husn	
LUFFA	DA ORTO			Luffa spp	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
LUFFA	DA SEME			Luffa spp	
ROMICE o LAPAZIO	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Rumex spp.(L.	
ROMICE o LAPAZIO	DA SEME			Rumex spp.(L.	
ROMICE o LAPAZIO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Rumex spp.(L.	
ROMICE o LAPAZIO	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Rumex spp.(L.	
SILFIO (PIANTA DI COPPO) Silphium perfoliatum				Silphium perfo m (L)	
BABY LEAF	IV GAMMA				
CISTO DI CRETA (CISTO ROSSO)			MICORRIZATO	Cistus creticus	
CISTO DI CRETA (CISTO ROSSO)	DA VIVAIO		MICORRIZATO	Cistus creticus	
CISTO FEMMINA			MICORRIZATO	Cistus salvifoli ..)	
CISTO FEMMINA	DA VIVAIO		MICORRIZATO	Cistus salvifoli ..)	
PIOPPO CANESCENTE o PIOPPO GRIGIO			ENERGETICO	Populus canes (Aiton) Sm.	
MORINGA OLEIFERA o ALBERO DEL RAVANELLO				oleifera (Lam)	
NIGELLA DAMASCENA	DA SEME			Nigella Damas	
ERBAIO	DA FORAGGIO	ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE		
ERBAIO	DA FORAGGIO	ANNUALE - NON PERMANENTE	MISTO		
ERBAIO	DA FORAGGIO	ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE		
ERBAIO	DA FORAGGIO	ANNUALE - NON PERMANENTE	MISTO CON PREVALENZA DI LEGUMINOSE		
ERBAIO	DA FORAGGIO	ANNUALE - NON PERMANENTE	MISTO CON PREVALENZA DI LEGUMINOSE/USO ENERGETICO		
ERBAIO	DA FORAGGIO	ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE/USO ENERGETICO		

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
ERBAIO	DA FORAGGIO	ANNUALE - NON PERMANENTE	MISTO/USO ENERGETICO		
ERBAIO	DA FORAGGIO	ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE/USO ENERGETICO		
PESCO	DA INDUSTRIA			Prunus persica	X
PESCO	DA MENSA			Prunus persica	X
PESCO	DA MENSA		VARIETA' PRECOCI	Prunus persica	X
PESCO NETTARINA				Prunus persica	X
PESCO NETTARINA			VARIETA' PRECOCI	Prunus persica	X
PESCO NETTARINA	DA INDUSTRIA			Prunus persica	X
ACTINIDIA (KIWI)			POLPA VERDE	Actinidia delic	
ACTINIDIA (KIWI)			POLPA GIALLA	Actinidia chine	
ACTINIDIA (KIWI)			POLPA ROSSA	Actinidia chine	
ACTINIDIA (KIWI)			BABY	Actinidia argut	
SULLA	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	hedysarum cor ium L.	
SULLA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	hedysarum cor ium L.	
SULLA	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	hedysarum cor ium L.	
SULLA	DA SEME			hedysarum cor ium L.	
RICINO				Ricinus comm (L.)	
RICINO			ENERGETICO	Ricinus comm (L.)	
FIENO GRECO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	trigonella foen graecum L.	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
FIENO GRECO	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	trigonella foen graecum L.	
FIENO GRECO	DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	trigonella foen graecum L.	
FIENO GRECO	DA SEME			trigonella foen graecum L.	
FIENO GRECO	FAVE, SEMI, GRANELLA			trigonella foen graecum L.	
ORZO	DA FORAGGIO		ENERGETICO	Hordeum vulg L.)	X
ORZO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE	Hordeum vulg L.)	X
ORZO	DA SEME			Hordeum vulg L.)	X
ORZO	DA SEME		IBRIDI	Hordeum vulg L.)	X
ORZO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Hordeum vulg L.)	X
ORZO	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Hordeum vulg L.)	X
RABARBARO	DA ORTO				
PRATO PASCOLO	DA FORAGGIO	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE		
PRATO PASCOLO	DA FORAGGIO	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	MISTO		
PRATO PASCOLO	DA FORAGGIO	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	DI GRAMINACEE		
PRATO PASCOLO	DA FORAGGIO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI LEGUMINOSE		
PRATO PASCOLO	DA FORAGGIO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	MISTO		

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
PRATO PASCOLO	DA FORAGGIO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	DI GRAMINACEE		
ASPARAGO	DA ORTO			Asparagus offi is (L.)	
ASPARAGO	DA VIVAIO	FRONDE VERDI		Asparagus offi is (L.)	
BASILICO	DA ORTO			Ocimum basili	
BASILICO	DA SEME			Ocimum basili	
CARCIOFO	DA INDUSTRIA			Cynara cardun s (L.)	
CARCIOFO	DA ORTO			Cynara cardun s (L.)	
CARDI	DA FIBRA			Dipsacus sativ .)	
CARDI	DA ORTO			Dipsacus sativ .)	
CARDI	DA SEME			Dipsacus sativ .)	
CETRIOLO	DA ORTO			Cucumis sativu .)	
CETRIOLO	DA SEME			Cucumis sativu .)	
CETRIOLO	DA SEME		IBRIDI	Cucumis sativu .)	
CICORIA	DA INDUSTRIA			Cichorium inty (L.)	
CICORIA	DA ORTO			Cichorium inty (L.)	
CICORIA	DA SEME			Cichorium inty (L.)	
CICORIA	DA SEME		IBRIDI	Cichorium inty (L.)	
CICORIA	IV GAMMA			Cichorium inty (L.)	
CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION)	DA ORTO			Allium cepa (I ar. cepa	
CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION)	DA SEME			Allium cepa (I ar. cepa	
CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION)	DA SEME		IBRIDI	Allium cepa (I ar. cepa	
COCOMERO				Citrullus lanatu hunb)	
COCOMERO			ANGURIA MINI	Citrullus lanatu hunb)	
COCOMERO	DA SEME			Citrullus lanatu hunb)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
FINOCCHIO	DA ORTO			Foeniculum vu e (Mill)	
FINOCCHIO	DA SEME			Foeniculum vu e (Mill)	
FINOCCHIO	DA SEME		IBRIDI	Foeniculum vu e (Mill)	
FRAGOLA				Fragaria spp	
PEPERONE	DA ORTO			Capsicum annu	
PEPERONE	DA SEME			Capsicum annu	
PREZZEMOLO	DA ORTO			Petroselinum c um	
PREZZEMOLO	DA SEME			Petroselinum c um	
RADICCHIO	DA ORTO			Cichorium inty (L.)	
RADICCHIO	DA SEME			Cichorium inty (L.)	
RADICCHIO	DA SEME		IBRIDI	Cichorium inty (L.)	
RADICCHIO	IV GAMMA			Cichorium inty (L.)	
RAVANELLO	DA ORTO			Raphanus sativ L.)	
RAVANELLO	DA SEME			Raphanus sativ L.)	
RAVANELLO	DA SEME		IBRIDI	Raphanus sativ L.)	
SPINACIO	DA ORTO			Spinacia olerac L.)	
SPINACIO	DA SEME			Spinacia olerac L.)	
SPINACIO	IV GAMMA			Spinacia olerac L.)	
ZUCCA	DA ORTO			Cucurbita max (Duchesne)	
ZUCCA	DA ORTO		VARIETA'ORNAMENTALI	Cucurbita max (Duchesne)	
ZUCCA	DA SEME			Cucurbita max (Duchesne)	
ZUCCHINO	DA ORTO			Cucurbita pepo)	
ZUCCHINO	DA ORTO	FIORE RECISO		Cucurbita pepo)	
ZUCCHINO	DA SEME			Cucurbita pepo)	
ZUCCHINO	DA SEME		IBRIDI	Cucurbita pepo)	
ERBA CIPOLLINA	DA ORTO			Allium schoen sum (L.)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
TIMO				Thymus spp. (	
ZAFFERANO				Crocus sativus	
ZAFFERANO		BULBI		Crocus sativus	
CAVOLO RAPA				Brassica rapa (	
CAVOLO RAPA	DA FORAGGIO			Brassica rapa (	
CAVOLO RAPA	DA SEME			Brassica rapa (	
CAVOLO RAPA	DA SEME		IBRIDI	Brassica rapa (	
CAVOLO RAPA	IV GAMMA			Brassica rapa (	
SEDANO RAPA	DA FORAGGIO			Apium graveol L.)	
ANANASSI				Ananas comos	
MELISSA				Melissa officin (L.)	
MELISSA	FAVE, SEMI, GRANELLA			Melissa officin (L.)	
MENTA				Mentha spp. (I	
ORIGANO				Origanum vulg L.)	
MAGGIORANA				Origanum maj a (L.)	
ROSMARINO				Rosmarinus of alis (L.)	
SALVIA				Salvia spp	
SALVIA	DA SEME			Salvia spp	
CAPPERO				Capparis spino ..)	
AZZERUOLO				Crataegus azar (L.)	
CAVOLO BROCCOLO	DA ORTO			Brassica olerac ..)	
CAVOLO BROCCOLO	DA ORTO		ROMANESCO	Brassica olerac ..)	
CAVOLO BROCCOLO	DA SEME			Brassica olerac ..)	
CAVOLO BROCCOLO	DA SEME		IBRIDI	Brassica olerac ..)	
ALCHECHENGI				Physalis alkek (L.)	
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)				Brassica carina ..)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)			ENERGETICO	Brassica carina ..)	
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	DA SEME			Brassica carina ..)	
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	DA SEME			Camelina sativ)crantz	
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	FAVE, SEMI, GRANELLA			Camelina sativ)crantz	
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	FAVE, SEMI, GRANELLA		ENERGETICO	Camelina sativ)crantz	
LENTISCO o LENTISCHIO				Pistacia lentisc ..)	
LENTISCO o LENTISCHIO	DA VIVAIO			Pistacia lentisc ..)	
ARANCIO AMARO o MELANGOLO				Citrus x aurant (L.)	
GELSOMINO				Jasminum spp	
GELSOMINO	DA VIVAIO			Jasminum spp	
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO				
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO	ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE		
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO	ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI		

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO	ALBERI ORNAMENTALI ROSAI		
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO	ARBUSTI		
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO	PALME		
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO	RAMPICANTI		
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO	SIEPI		
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE	DA VIVAIO	PIENO CAMPO			

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE					
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	PIENO CAMPO	ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE		
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	PIENO CAMPO	ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI		
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	PIENO CAMPO	SIEPI		
AGLIONE	DA ORTO			Allium ampel sum	
AGLIONE	DA SEME			Allium ampel sum	
CAVOLO VERZA	DA ORTO			Brassica olerac ..)	
CAVOLO NERO	DA ORTO			Brassica olerac ..)	
ANICE STELLATO				Illicium verum ok.f)	
ANICE STELLATO	DA SEME			Illicium verum ok.f)	
FRAGOLA DI BOSCO				Fragaria vesca	
FAVINO	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PURezza, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	Vicia faba L. v inor Beck	
FAVINO	DA SEME			Vicia faba L. v inor Beck	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
FAVINO	FAVE, SEMI, GRANELLA			Vicia faba L. v inor Beck	
FAVA (FAVA GROSSA)	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	Vicia faba L. v ajor Harz.	
FAVA (FAVA GROSSA)	DA ORTO			Vicia faba L. v ajor Harz.	
FAVA (FAVA GROSSA)	DA SEME			Vicia faba L. v ajor Harz.	
FAVA (FAVA GROSSA)	FAVE, SEMI, GRANELLA			Vicia faba L. v ajor Harz.	
FAVA (FAVETTA)	DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	DI LEGUMINOSE	Vicia faba L. v quina	
FAVA (FAVETTA)	DA ORTO			Vicia faba L. v quina	
FAVA (FAVETTA)	DA SEME			Vicia faba L. v quina	
FAVA (FAVETTA)	FAVE, SEMI, GRANELLA			Vicia faba L. v quina	
GINESTRA DEI CARBONAI				Cytisus scopar .) Link	
DAFNE MEZEREO o PEPE DI MONTE o FIOR DI STAMBECCO				Daphne mezer (L.)	
HAGENIA ABYSSINICA				Hagenia abys a (Bruce ex Steud.) J. F. G (*)	
IDRASTE				Hydrastis cana is (L.)	
OLEANDRO				Nerium oleand .)	
FAVA o FAGIOLO DI CALABAR				Physostigma v osum Balf.	
MANDRAGORA AMERICANA o MANDRAGORA SELVATICA o MAYAPPLE				Podophyllum p um (L.)	
IGNATIA AMARA				Strychnos igna J. Bergius	
NOCE VOMICA o ALBERO DELLA STRICNINA				Strychnos nux- ica (L.)	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	**DESTINAZ.**	**DESCRIZ. USO**	**QUALITA'**	**SP E**	
PERVINCA GRANDE o PERVINCA MAGGIORE				Vinca major (I	
PERVINCA MINORE				Vinca minor (I	
EFEDRA EQUISETINA				Ephedra equise Bunge	
EFEDRA FRAGILE				Ephedra fragili sf	
EFEDRA INTERMEDIA				Ephedra intern a Schrenk & C.A.Mey	
EFEDRA NEBRODENSE				Ephedra major t	
EFEDRA SINICA				Ephedra sinica of	
MANGO				Mangifera indi ..)	
MANGOSTANO				Garcinia mang na (L.)	
FAGIOLO	DA ORTO	FRESCO			
FAGIOLO DI SPAGNA	DA ORTO				
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	PIENO CAMPO			
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO			
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	DA VIVAIO	COLTURA IN VASO			
VITE	DA MENSA			vitis vinifera (I	
VITE	DA MENSA		DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (I	
VITE	DA MENSA	SPERIMENTALE		vitis vinifera (I	
VITE	DA MENSA	SPERIMENTALE	DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (I	

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Prodotti assicurabili / proteggibili		PROTEZIONI DICHIARATE NELLA DOMANDA (*)									
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESTINAZ.	DESCRIZ. USO	QUALITA'	SPECIE	Cod. prod.	Descrizione prodotto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
VITE	DA VINO			vitis vinifera (L.)	H80	UVA DA VINO DOP	H83				M85					X
VITE	DA VINO			vitis vinifera (L.)	H81	UVA DA VINO IGP	H84				M84					X
VITE	DA VINO			vitis vinifera (L.)	H82	UVA DA VINO COMUNE	H85				Q13					X
VITE	DA VINO			vitis vinifera (L.)	H73	UVA DA VINO VARIETALE	L03				Q14					X
VITE	DA VINO		DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (L.)	H80	UVA DA VINO DOP	H83				M85					X
VITE	DA VINO		DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (L.)	H81	UVA DA VINO IGP	H84				M84					X
VITE	DA VINO		DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (L.)	H82	UVA DA VINO COMUNE	H85				Q13					X
VITE	DA VINO		DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (L.)	H73	UVA DA VINO VARIETALE	L03				Q14					X
VITE	DA VINO	SPERIMENTALE		vitis vinifera (L.)	H80	UVA DA VINO DOP	H83				M85					X
VITE	DA VINO	SPERIMENTALE		vitis vinifera (L.)	H81	UVA DA VINO IGP	H84				M84					X
VITE	DA VINO	SPERIMENTALE		vitis vinifera (L.)	H82	UVA DA VINO COMUNE	H85				Q13					X
VITE	DA VINO	SPERIMENTALE		vitis vinifera (L.)	H73	UVA DA VINO VARIETALE	L03				Q14					X
VITE	DA VINO	SPERIMENTALE	DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (L.)	H80	UVA DA VINO DOP	H83				M85					X
VITE	DA VINO	SPERIMENTALE	DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (L.)	H81	UVA DA VINO IGP	H84				M84					X

CODIFICA AGEA - PIANO DI COLTIVAZIONE					Prodotti assicurabili / proteggibili		PROTEZIONI DICHIARATE NEL PIANO DI COLTIVAZIONE (*)									
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESTINAZ.	DESCRIZ. USO	QUALITA'	SPECIE	Cod. prod.	Descrizione prodotto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Colture assicurabili di cui all'art. 3.1 lett. g)
VITE	DA VINO	SPERIMENTALE	DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (L.)	H82	UVA DA VINO COMUNE	H85				Q13					X
VITE	DA VINO	SPERIMENTALE	DA CONSERVAZIONE	vitis vinifera (L.)	H73	UVA DA VINO VARIETALE	L03				Q14					X

(*)= 1-Reti antigrandine; 2-Reti antiacqua; 3-Serre e tunnel fissi; 4-Ombrai; 5-Impianti antibrina; 6-impianti antibrina e reti antigrandine; 7-impianti antibrina e reti antiacqua; 8-reti antigrandine e reti antiacqua; 9-reti antigrandine e reti antiacqua e impianti antibrina.

AF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 – Altre avversità

1.2.2.1 – Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE, SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
RETI MONOFILARE ANTI INSETTO

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Obbligatorie

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA– GELO – (l'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

Facoltative

PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA' (l'ultima solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.5.1	ALTERNARIA
1.5.2	ANTRACNOSI
1.5.3	ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
1.5.4	BATTERIOSI
1.5.5	BOTRITE
1.5.6	CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
1.5.7	CARBONE
1.5.8	COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)
1.5.9	CORINEO
1.5.10	VIROSI
1.5.11	FLAVESCENZA DORATA
1.5.12	FUSARIOSI
1.5.13	MAL DEL PIEDE
1.5.14	RUGGINI
1.5.15	SEPTORIOSI
1.5.16	MAL DELL'ESCA
1.5.17	OIDIO
1.5.18	MAL DELL'INCHIOSTRO
1.5.19	MARCIUME BRUNO
1.5.20	MARCIUME RADICALE
1.5.21	TICCHIOLATURA
1.5.22	PERONOSPORA
1.5.23	VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
1.5.24	SCOPAZZI DEL MELO (Apple proliferation phytoplasma)
1.5.25	PHYTOPHTORA RAMORUM
1.5.26	MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium)
1.5.27	CERCOSPORA
1.5.28	MACULATURA BRUNA (Stemphylium vesicarium)
1.5.29	MORIA DEL NOCE (Phytophthora spp.)
1.5.30	BATTERIOSI DEL NOCE (Xantomonas Campestris Juglandis)
1.5.31	NECROSI APICALE BRUNA DEL NOCE (Xanthomonas arboricola pv. Juglandis)
1.5.32	MORIA DEI KIWI (Cylindrocarpon spp.)
1.5.33	MONILIA (Monilinia laxa & Monilinia fructigena)
1.5.34	BLACK ROT (Guignardia bidwellii)
1.5.35	ESCORIOSI

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

1.6.1	CINIPIDE DEL CASTAGNO
1.6.2	DIABROTICA
1.6.3	PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
1.6.4	TIGNOLE DEL POMODORO
1.6.5	TARLO ASIATICO (Anoplophora spp)
1.6.6	MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

1.6.7	AROMIA BUNGII
1.6.8	CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys)
1.6.9	POPILLIA (Popillia japonica)
1.6.10	ELATERIDI (Agriotes spp)
1.6.11	NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (Sesamia spp)
1.6.12	PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
1.6.13	PSILLA
1.6.14	DORIFORA DELLA PATATA
1.6.15	CARPOCAPSA DEL MELO E DEL PERO (Cydia pomonella)
1.6.16	MOSCA DELL'OLIVO
1.6.17	MOSCA DEL CILIEGIO
1.6.18	TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO
1.6.19	RICAMATRICE DEL MELO
1.6.20	RAGNETTO ROSSO (Tetranychus urticae)
1.6.21	AFIDI (Aphidoidea spp.)
1.6.22	VANESSA (Nymphalis spp.)
1.6.23	ELICOVERPA (Helicoverpa spp.)
1.6.24	BOSTRICO DELLA VITE (Sinoxylon perforans)
1.6.25	NOTTUA GIALLA DEL POMODORO (Helicoverpa Armigera)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUIDI
CUNICOLI
CAMELIDI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

EPIZOOZIA	**ELENCO DI RIFERIMENTO**
Obbligatorie	
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOAH 2024
BRUCELLOSI	Lista WOAH 2024
PLEUROPOLMONITE	Lista WOAH 2024
TUBERCOLOSI	Lista WOAH 2024
Facoltative	
LEUCOSI ENZOOTICA	Lista WOAH 2024
BLUE TONGUE	Lista WOAH 2024
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA	Lista WOAH 2024
CARBONCHIO EMATICO	Lista WOAH 2024
DIARREA VIRALE BOVINA	Lista WOAH 2024
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE	Lista WOAH 2024

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

PARATUBERCOLOSI	Lista WOAH 2024
MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA DEL CERVO (EHD)	Lista WOAH 2024

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

EPIZOOZIA	**ELENCO DI RIFERIMENTO**
Obbligatorie	
PESTE SUINA CLASSICA	Lista WOAH 2024
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOAH 2024
Facoltative	
PESTE SUINA AFRICANA	Lista WOAH 2024
TRICHINELLOSI	Lista WOAH 2024
MORBO DI AUJESZKY	Lista WOAH 2024
BRUCELLOSI SUINA	Lista WOAH 2024
MORBO BLU DEI SUINI PRRS	Lista WOAH 2024

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

EPIZOOZIA	**ELENCO DI RIFERIMENTO**
Obbligatorie	
BLUE TONGUE	Lista WOAH 2024
BRUCELLOSI	Lista WOAH 2024
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOAH 2024
Facoltative	
SCRAPIE	Lista WOAH 2024
AGALASSIA CONTAGIOSA	Lista WOAH 2024
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE	Lista WOAH 2024
FEBBRE Q	Lista WOAH 2024
PARATUBERCOLOSI	Lista WOAH 2024
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI	Lista WOAH 2024
VISNA – MAEDI	Lista WOAH 2024

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

EPIZOOZIA	**ELENCO DI RIFERIMENTO**
Obbligatorie	
NEWCASTLE	Lista WOAH 2024
Facoltative	
INFLUENZA AVIARIA	Lista WOAH 2024
SALMONELLOSI	Lista WOAH 2024
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE	Lista WOAH 2024
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA	Lista WOAH 2024

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI DI API

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
PESTE AMERICANA	Lista WOAH 2024
PESTE EUROPEA	Lista WOAH 2024
Facoltative	
VARROASI	Lista WOAH 2024
ACARIOSI	Lista WOAH 2024
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA	Lista WOAH 2024
TROPILAELAPS	Lista WOAH 2024

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI EQUIDI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
ENCEFALITE EQUINA	Lista WOAH 2024
ANEMIA INFETTIVA	Lista WOAH 2024
Facoltative	
ARTERITE VIRALE	Lista WOAH 2024
INFLUENZA EQUINA	Lista WOAH 2024

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
MIXOMATOSI	Lista WOAH 2024
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE	Lista WOAH 2024

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

1.9 SETTORI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL SOSTEGNO PER LO STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO

FRUMENTO DURO
OLIVICOLTURA

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ORTOFRUTTA
LATTE BOVINO
LATTE OVICAPRINO
AVICOLTURA
RISICOLTURA
SUINICOLTURA
BIETICOLO SACCARIFERO

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 2

DEFINIZIONI

1- DEFINIZIONI GENERALI

Piano di gestione individuale del rischio: elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.

Polizze assicurative: all'interno del Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115.

Sistemi di difesa attiva: si intendono i seguenti sistemi, come risultanti da fascicolo aziendale:

a) reti antigrandine
b) reti antiacqua
c) impianti antibrina
d) impianti antibrina e reti antigrandine
e) impianti antibrina e reti antiacqua
f) reti antigrandine e reti antiacqua
g) reti antigrandine e reti antiacqua e impianti antibrina

Fondi di mutualità danni: si intendono i Fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182.

Fondo di mutualità reddito: si intendono i Fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182.

Reddito settoriale: somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione (ref. Metodologia per il calcolo del reddito di cui all'allegato 9).

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

II – GARANZIE COLTURE

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 1, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.

III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno>68) per un periodo superiore a 5 giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate.

2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

- Siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al precedente punto 2.I – Eventi avversi.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate all'articolo 5, comma 1, del presente Piano.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 3

POLIZZE INDEX BASED

1. Definizioni generali

a) riduzione di resa:	è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.
b) resa effettiva:	si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito e/o dal modello matematico della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
c) polizze indicizzate o *index based*:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e/o qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice. La riduzione di resa quantitativa e/o qualitativa può essere stimata al momento del raccolto attraverso i modelli statistico-econometrici relativi all'impresa e i dati forniti dall'oracolo ed è determinata in relazione all'andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia, in questo caso, stimata sulla base dell'indice biologico. Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina o un effettivo danno da parte del patogeno o un impegno straordinario da parte dell'agricoltore nella gestione della malattia, documentato nel quaderno di campagna tenuto con modalità elettronica tale da permettere la certificazione e la notarizzazione dei dati all'interno della Blockchain/DLT o stabilito mediante criteri contrattualmente pattuiti.
d) indice meteorologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, nonché l'umidità relativa dell'aria e la bagnatura fogliare, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione. I parametri (medie e/o superamento dei livelli prestabiliti) devono essere determinati in periodi temporali, anche infrannuali, idonei ad osservare l'effettivo rischio assicurato, anche in relazione alle diverse fasi fenologiche della specie coltivata.
e) indice biologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di uno o più parametri predefiniti, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
f) andamento climatico avverso	indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

	produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

2.Definizioni, produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze index based

1. Definizioni:

1. DANNO	Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina un effettivo danno da parte del patogeno.
2. **BAGNATURA FOGLIARE**	Si intende la bagnatura delle foglie causata da idrometeore; se ne misura la persistenza nel tempo (ore di bagnatura per giorno), come causa in grado di favorire lo sviluppo della fitopatia.
3. **BLOCKCHAIN/DLT**	È la tecnologia basata su registri condivisi, distribuiti tra nodi, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche in grado di consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati protetti da crittografia. Le informazioni registrate sono immutabili, non alterabili e verificabili dai soggetti autorizzati.
4. **FITOPATIA**	Il termine indica una generica malattia di una pianta.
5. MANCATA PRODUZIONE DI LATTE E DI MIELE	Si fa riferimento alle definizioni di cui all'Allegato 2.
6. **IDROMETEORE**	Indica tutti i fenomeni di condensazione e di precipitazione dell'umidità atmosferica sotto forma di particelle di acqua liquide o solide.
7. **MODELLO STATISTICO-ECONOMETRICO**	È il modello che calcola l'andamento climatico avverso e l'indice di pressione della fitopatia in base ai dati meteorologici rilevati per le coordinate geografiche della coltura e per le classi di precocità e tenuto conto stadio fenologico in cui si trova la coltura al momento del superamento dei parametri.
8. **INDICE DI PRESSIONE DELLE FITOPATIE**	Si intende un indice che esprime quanto le condizioni meteorologiche siano favorevoli per lo sviluppo di una fitopatia; l'indice è calcolato per la classe di precocità della varietà mediante un modello matematico che tiene conto dell'effetto sulla biologia ed epidemiologia dell'agente causale della fitopatia prodotto dalle condizioni meteorologiche rilevate per le coordinate geografiche di riferimento.
9. **CLASSE DI PRECOCITA'**	Indica la suddivisione delle varietà o cultivar in tre classi (precoce, media, tardiva) sulla base dell'epoca delle principali fasi di sviluppo della pianta (fasi fenologiche) riferite ad ogni specie coltivata.
10. **ORACOLO**	È una fonte indipendente ed esterna – indicata nel contratto – che fornisce le informazioni necessarie alla verifica del parametro riportato in polizza, la cui variazione determina l'entità del danno. Viene interrogato automaticamente dopo la sottoscrizione dello smart contract e i dati ottenuti sono notarizzati all'interno della Blockchain/DLT ovvero mediante criteri contrattualmente pattuiti.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

11. **PRECIPITAZIONI**	Si intende l'acqua meteorica che raggiunge il suolo sotto forma di pioggia; viene misurata in millimetri rapportati all'unità di tempo.
12. **SMART CONTRACT**	È un programma informatico che opera su tecnologie blockchain la cui esecuzione vincola automaticamente le parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Lo smart contract può utilizzare informazioni acquisite tramite oracoli e/o fornite dal contraente. Lo smart contract e i suoi dati, compresi quelli necessari per alimentare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sono notarizzati sulla Blockchain/DLT a garanzia dell'immutabilità delle condizioni stabilite tra l'impresa, il contraente e l'assicurato.
13. **TEMPERATURA DELL'ARIA**	Temperatura dell'aria espressa in °C.
14. **UMIDITA' RELATIVA**	Si intende l'umidità relativa dell'aria espressa in percentuale.
15. **VARIABILI METEOROLOGICHE**	Costituiscono i dati relativi all'indice meteorologico previsto dalla polizza, ovvero, i dati orari di bagnatura fogliare, precipitazioni, temperatura dell'aria e umidità relativa, usati dal modello matematico per il calcolo dello scostamento, positivo o negativo, rispetto all'indice meteorologico, ovvero, dell'indice di pressione della fitopatia; i dati sono forniti dall'oracolo per le coordinate geografiche della coltura.

2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2025, si considerano assicurabili con polizze index based le produzioni zootecniche dei bovini e delle api di cui all'allegato 1 punto 1.7 e i rischi di mancata produzione di latte e di miele per eventi meteoclimatici di cui al punto 1.8, nonché le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, a fronte dei rischi dovuti dagli andamenti climatici avversi, come definiti al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, a cui possono essere aggiunti i rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), secondo le diverse combinazioni previste al Capo II, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente piano.

3. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze *index based* di cui al punto precedente è posta a carico del PSP 2023-2027, nel limite delle risorse disponibili.

3. Determinazione dei valori assicurabili con polizze index based

1. Si fa riferimento a quanto riportato all'articolo 7, commi 1 e 2.

4. Requisiti delle polizze index based

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze *index based*, predisposti anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali basate su blockchain/DLT devono prevedere:
   - una perdita di produzione per l'accesso al risarcimento superiore al 20%, da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune;
   - un metodo di calcolo del danno mediante l'utilizzo di indici che deve consentire di determinare con soddisfacente approssimazione la perdita effettivamente subita dall'agricoltore:
     a) a causa di un andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia, come definito al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, la misurazione della perdita registrata

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

i. indici biologici, come definiti al paragrafo 1, lettera g) (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

ii. indici meteorologici, di cui al paragrafo 1, lettera f) (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;

b) Se previsti nella polizza, a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite all'articolo 3;

- la conformità alle altre disposizioni contenute nel presente decreto e nelle altre norme vigenti in materia.

2. La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze index è subordinata al parere preventivo del Masaf, da emanarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle Compagnie o degli Organismi collettivi di difesa, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti; trascorsi i 30 giorni si applica il principio del silenzio assenso. In caso di presentazione da parte degli Organismi collettivi di difesa, gli schemi di polizza devono essere sottoscritti dalle Compagnie di assicurazione interessate.

5. Sostegno e massimali delle polizze index based

1. Sulle polizze *index based* è concesso un contributo fino al 70% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 6 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

6. Comitato tecnico scientifico consultivo

1. Al fine della verifica di cui al punto 4.2, in ordine alla solidità statistica degli algoritmi e degli indici previsti negli schemi di polizze, anche sulla base degli esiti della sperimentazione condotta nelle precedenti annualità, il Masaf può avvalersi di un Comitato tecnico scientifico consultivo (CTS).

2. Il CTS è istituito tramite provvedimento ministeriale e prevede esperti accademici e di Enti e tecnici specializzati nelle produzioni e rischi oggetto di consultazione. Con medesimo decreto sono stabiliti i criteri da adottare per la verifica di cui al punto precedente. La segreteria tecnica è svolta da ISMEA avvalendosi delle professionalità previste per l'assistenza tecnica agli interventi di gestione del rischio del PSP 2023 2027. Ai componenti del CTS non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali oneri derivanti da rimborsi per spese di missione ai componenti della CTS, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono a carico delle risorse assegnate all'Assistenza tecnica nell'ambito del Programma nazionale cofinanziato dal Fondo FEASR – sviluppo rurale.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 4

METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE

CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Gli Standard Value (valori unitari standard) elaborati per coltura vegetale e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;
b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Con riferimento al punto a), per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unità di superficie di ciascuna delle 5 annualità aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115, sono utilizzate le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurata.
La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle base dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali disciplinari di produzione. Gli Standard Value sono oggetto di consultazione con le rispettive Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza.
Per i calcoli si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN.
Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali dei prezzi unitari per coltura vegetale o gruppo di colture della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.
In caso di indisponibilità di dati per il calcolo della componente produttiva o di rilevazioni dei prezzi unitari, il calcolo dello Standard Value è effettuato a partire dai dati disponibili per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili, individuati sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico in coerenza con i diversi livelli di classificazione di cui all'allegato 1.

Ai valori unitari calcolati in applicazione dei suindicati criteri si applica una decurtazione del 20%.
Tale decurtazione non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui all'articolo 18, comma 2.

CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e per ambito geografico nazionale sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli ufficialmente riconosciuti;
b) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.

Per i prodotti latte e miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base dei dati derivanti da controlli ufficialmente riconosciuti delle produzioni riferite all'ultimo triennio disponibile su base territoriale, per prodotto o specie/gruppo di razze.

Per le specie da carne e da uova le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze.
Ai valori unitari calcolati in applicazione dei suindicati criteri si applica una decurtazione del 20%.
Tale decurtazione non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui all'articolo 18, comma 2.

° ° ° ° ° ° °

Gli Standard Value sono oggetto di consultazione con le rispettive Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 5.1

BOLLETTINO DI CAMPAGNA Risultati di perizia N° **di**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE COD.	Tipo di Polizza ☐ Collettiva ☐ Aziendale							
	☐ Agevolata ☐ Non agevolata	Altre						
CERT. N.	AGENZIA	CONTRAENTE COD.	DATA NOTIFICA					
ASSICURATO	COMUNE	SPECIE COD.						
PERITI ---------- ----------	DENUNCIA N.							
	DATA EVENTO							
	TIPO EVENTO							

N. PARTITA	Varietà	Valore assicurato	Deduzioni	Valore risarcibile su cui si liquida il danno	PROCENTI DI DANNO (al lordo di franchigia)										Residuo		FRANCHIGIA / SCOPERTO	Limite di indennizzo	Data di inizio raccolta
			Causa / Importo		GRANDINE	VENTO FORTE	ECCESSO DI PIOGGIA	GELO-BRINA	SICCITA'	ALLUVIONE	V-C C-S	SBALZO TERMICO	ECCESSO DI NEVE		Complessivo ad oggi	Deduzioni danni anteriori	in cifre	in lettere		
					Danno di quantità / Danno di qualità															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

OSSERVAZIONI E RISERVE CODICI				RESA POTENZIALE (Q.li)	

L'assicurato prende atto che il diritto all'indennizzo maturerà solo ed esclusivamente al superamento della soglia del 20% prodotto comune, anche se assicurato con più certificati. La presente perizia è soggetta applicazione di franchigie, ed eventuale scoperto e/o limite di indennizzo se previsti delle norme contrattuali come da artt ..... del contratto di assicurazione.

Note:
.....
.....
.....
.....

FIRMA

La presente perizia iniziata il ..... è stata ultimata ..... alle ore .... del
e le percentuali liquidate sono comprensive di tutti i danni provocati dagli eventi assicurati fino a tale momento.

DATA DI PERIZIA

1 - Il prodotto sopra indicato è assicurato da altre società nello stesso comune? .....
Se si, quali società e in quale misura? .....
Qualora il perito sollevi osservazioni e/o riserve, i cui codici sono indicati nell'apposito riquadro a fianco riportato, il presente documento è corredato da un allegato che costituisce parte integrante del bollettino di campagna.

COD.	PERITO	COD.	PERITO	PER ACCETTAZIONE, L'ASSICURATO
COD.	PERITO	COD.	PERITO	

DATA DI CONSEGNA DEL BOLLETTINO	DATA DI SPEDIZIONE DEL DOLLETTINO	RACCOMANDATA A/RN	UFFICIO POSTALE DI

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 5.2

BOLLETTINO DI CAMPAGNA Risultati di perizia N° **di**

FONDO DI MUTUALITA' COD.	Tipologia Fondo
	☐ Agevolata ☐ Non agevolata
COPERTURA MUTUALISTICA N.	SOGGETTO GESTORE / COD. / DATA NOTIFICA
SOCIO	COMUNE / SPECIE / COD.
PERITI ---------- ----------	DENUNCIA N. / DATA EVENTO / TIPO EVENTO

N. PARTITA	Varietà	Valore assoggettato a copertura mutualistica	Deduzioni (Causa / Importo)	Valore risarcibile su cui si liquida il danno	PROCENTI DI DANNO (al lordo di franchigia): GRANDINE	VENTO FORTE	ECCESSO DI PIOGGIA								Complessivo ad oggi	Deduzioni danni anteriori	Residuo in cifre	Residuo in lettere	FRANCHIGIA / SCOPERTO	Limite di indennizzo	Data di inizio raccolta
					Danno di quantità / Danno di qualità																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

OSSERVAZIONI E RISERVE CODICI				RESA POTENZIALE (Q.li)	

Note:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA

DATA DI PERIZIA

La presente perizia iniziata il ..... è stata ultimata ..... alle ore .... del
e le percentuali liquidate sono comprensive di tutti i danni provocati dagli eventi garantiti dalla copertura mutualistica fino a tale momento.

Qualora il perito sollevi osservazioni e/o riserve, i cui codici sono indicati nell'apposito riquadro a fianco riportato, il presente documento è corredato da un allegato che costituisce parte integrante del bollettino di campagna.

COD.	PERITO	COD.	PERITO	PER ACCETTAZIONE,
COD.	PERITO	COD.	PERITO	IL SOCIO

DATA DI CONSEGNA DEL BOLLETTINO	DATA DI SPEDIZIONE DEL DOLLETTINO	RACCOMANDATA A/RN	UFFICIO POSTALE DI

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 6

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

Ai fini del calcolo dei parametri contributivi dei coefficienti di riduzione e della spesa ammissibile a contributo delle produzioni vegetali, delle produzioni zootecniche e delle strutture aziendali, devono essere esclusi i seguenti dati assicurativi:

1. dati di polizze non definitive;

2. dati di polizze non circolarizzate;

3. dati di polizze con valore assicurato nullo;

4. dati di polizze con premio assicurativo nullo;

5. dati di polizze con tariffa assicurativa superiore a 40,00.

La tariffa assicurativa indicata al punto 5) è calcolata per singola polizza/certificato con la seguente formula: [(premio totale)/(valore assicurato)]x100 e, ai fini del calcolo, si applica l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Inoltre, ai fini del calcolo dei parametri contributivi, dei coefficienti di riduzione e della spesa ammissibile a contributo si applica l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

1. COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi cinque anni (nell'anno n: n-1 …n-5) per ogni combinazione area territoriale/prodotto/pacchetto di garanzie, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni) / (somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni)] x 100

1.1 Numero minimo di aziende assicurate e compagnie assicurative

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/pacchetto di garanzie con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/prodotto/pacchetto di garanzie con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di 3 Compagnie di assicurazione o da meno di 5 aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e dello stesso pacchetto di garanzie. In caso di assenza del parametro contributivo della provincia di appartenenza si applica il parametro contributivo della regione di appartenenza, dello stesso prodotto e dello stesso pacchetto di garanzie. In caso di assenza del parametro contributivo della regione di appartenenza si applica il parametro contributivo nazionale, dello stesso prodotto e dello stesso pacchetto di garanzie.

Ai fini del calcolo dei parametri contributivi provinciali, regionali e nazionali non si tiene conto del numero minimo di aziende assicurate e Compagnie di assicurazione.

1.2 Meccanismi di salvaguardia

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è previsto il seguente meccanismo di salvaguardia:

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate dei pacchetti di garanzie A, B, D, E e G, sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
2. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate del pacchetto di garanzie C con almeno 3 eventi sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino all'85% del premio assicurativo;
3. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate del pacchetto di garanzie C con 2 eventi sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

I meccanismi di salvaguardia di cui ai punti 1, 2 e 3 si applicano alle polizze/certificati dei pacchetti di garanzie A, B, C ed E solo se sottoscritti:

a) da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni. Tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024;

b) a copertura di prodotti che hanno sistemi di difesa attiva indicati nel fascicolo aziendale.

Il meccanismo di salvaguardia di cui al punto 1 si applica per tutte le polizze/certificati del pacchetto D e G. Il meccanismo di salvaguardia di cui al punto 3 si applica per tutte le polizze del pacchetto F.

2. ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi cinque anni (nell'anno n: n-1 …n-5) per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la tipologia produttiva, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni) / (somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni)] x 100

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo in caso di polizze/certificati sottoscritti da nuovi assicurati intesi come "CUAA e allevamento" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024.

3. STRUTTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media regionale degli ultimi cinque anni (nell'anno n: n-1 …n-5) per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni) / (somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni)] x 100

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo in caso di polizze/certificati sottoscritti da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ultimi 5 (cinque) anni; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024.

4. DETERMINAZIONE DELLA SPESA PREMI AMMISSIBILE PER I CERTIFICATI ASSICURATIVI SENZA PARAMETRO CONTRIBUTIVO

Nel rispetto dei limiti massimi di cui al punto 5 e dei meccanismi di salvaguardia di cui ai punti 1, 2 e 3, la spesa ammissibile a contributo dei certificati assicurativi della campagna 2025 senza parametro contributivo è determinata come segue:

(Premio totale 2025) X (Coefficiente di riduzione provinciale)

"Coefficiente di riduzione provinciale": (sommatoria spesa ammissibile a contributo polizze agevolate 2020-2024 della provincia di appartenenza)/(sommatoria premio totale polizze agevolate 2020/2024 della provincia di appartenenza)

In caso di assenza del coefficiente di riduzione provinciale si applica il coefficiente di riduzione regionale.

"Coefficiente di riduzione regionale": (sommatoria spesa ammissibile a contributo polizze agevolate 2020-2024 della regione di appartenenza)/(sommatoria premio totale polizze agevolate 2020/2024 della regione di appartenenza)

In caso di assenza del coefficiente di riduzione regionale si applica il coefficiente di riduzione nazionale.

"Coefficiente di riduzione nazionale": (sommatoria spesa ammissibile a contributo polizze agevolate 2020-2024 nazionali)/(sommatoria premio totale polizze agevolate 2020/2024 nazionali)

5. LIMITI MASSIMI

In ogni caso, considerando anche i meccanismi di salvaguardia e i certificati assicurativi senza parametro, il parametro contributivo massimo del pacchetto di garanzie C e F è: 18,5 per la frutta, 14 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 7,5 per i cereali, 9 per gli altri prodotti. Per i pacchetti di garanzie A, B, D, E e G il parametro massimo è 23 per tutti i prodotti.

In ogni caso, considerando anche i meccanismi di salvaguardia e i certificati assicurativi senza parametro, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche per le tipologie di polizze definite all'articolo 5 è pari a 14; il parametro contributivo massimo delle produzioni apistiche per la campagna assicurativa 2025, qualora le garanzie includano la "mancata produzione di miele", è pari a 18,5.

In ogni caso, considerando anche i meccanismi di salvaguardia e i certificati assicurativi senza parametro, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,8.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 7

Classificazione delle combinazioni di eventi per pacchetto di garanzie ammissibili

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI GRANDINE VENTI FORTI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA	1	PACCHETTO A (avv. catastrofali + avv. di frequenza + avv. accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	2	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE	3	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA	4	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE	5	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI	6	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	7	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE ECCESSO DI NEVE	8	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE GELO E BRINA ALLUVIONE SICCITA'	9	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE GELO E BRINA SICCITA' GRANDINE ALLUVIONE	10	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	11	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI	12	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA SICCITA' GRANDINE	13	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	14	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	15	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI	16	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	17	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE	18	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA	19	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI	20	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA GRANDINE		
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA VENTI FORTI	21	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	22	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA GRANDINE ECCESSO DI NEVE	23	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA ALLUVIONE SICCITA'	24	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE SICCITA' GRANDINE ALLUVIONE	25	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	26	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE	27	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ECCESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI		
ALLUVIONE GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA SICCITA' GRANDINE	28	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	29	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI	30	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	31	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE	32	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI	33	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE	34	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI	35	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
GRANDINE VENTI FORTI	36	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA	37	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	38	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI GRANDINE	39	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI GRANDINE	40	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	41	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI	42	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA		
ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	43	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI	44	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	45	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI	46	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI	47	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA	48	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA	49	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	50	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	51	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	52	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ALLUVIONE GELO E BRINA SICCITA’	53	PACCHETTO D (avversità catastrofali)
INDEX BASED	54	PACCHETTO E (index based)
GRANDINE	55	PACCHETTO F (monorischio grandine)
POLIZZE SEMPLIFICATE	56	PACCHETTO G (polizze semplificate)

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 8

Metodologia “trigger” per l’attivazione del Fondo IST

Con riferimento ai fondi mutualità reddito, per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. La Direzione generale dello sviluppo rurale del MASAF deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato.

A tal fine, con il supporto tecnico dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), sono monitorati gli andamenti del mercato e rilevato il “trigger event”, ossia l’avvenuta variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. Le variazioni di reddito per settore sono monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti di produzione per le voci di costo più volatili e più rappresentative per la produzione di riferimento.

A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell’anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione.

La rilevazione sarà resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del MASAF. Le richieste di risarcimento da parte degli agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20% potranno essere avanzate ai fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato dal Soggetto Gestore del Fondo di mutualità reddito sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall’Amministrazione (trigger event), anche indipendentemente dalla citata pubblicazione.

In mancanza delle informazioni di mercato derivanti dal citato sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui pur in presenza di dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi il “trigger event”, la dimostrazione dello stato di crisi può essere accertata direttamente dal Soggetto Gestore del Fondo di mutualità reddito anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale.

A tal fine, il Soggetto Gestore del Fondo di mutualità reddito è tenuto a definire preventivamente, all’interno del Regolamento del Fondo, i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito (perdite di reddito superiori alla soglia del 15%) individuando un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi verificatasi “in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale”.

Il Regolamento del Fondo è approvato dal MASAF.

Il Soggetto Gestore che determina il superamento del Trigger Event, entro dieci giorni lavorativi successivi all’accertamento dell’evento, deve darne comunicazione al MASAF, per le verifiche di competenza,.

Il Fondo, prima dell’avvio delle erogazioni, è tenuto a trasmettere al MASAF una comunicazione con la quale informa circa l’inizio del pagamento delle compensazioni agli aderenti aventi diritto.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 9

Metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini dello strumento di stabilizzazione del reddito (Fondo di mutualità reddito)

Premessa

Considerato che ai sensi dell'articolo 15 del presente Piano sono ammissibili al sostegno esclusivamente i Fondi di mutualità reddito settoriale, la metodologia di calcolo del reddito di seguito illustrata deve essere applicata tenendo conto della necessità di determinare l'effettivo ammontare dei ricavi e dei costi specifici del settore di riferimento, escludendo i componenti positivi e negativi di reddito riconducibili ad altre attività produttive esercitate dall'azienda agricola.
Pertanto, per la determinazione della componente positiva di reddito devono essere computati esclusivamente i ricavi di vendita riconducibili al settore specifico di riferimento del Fondo mutualità reddito settoriale, compresi i Premi/Aiuti pubblici che l'azienda agricola percepisce riproporzionati alle superfici e/o capi riferibili con il settore in esame, se non diversamente specificato, ad esclusione di quelli destinati ad incrementare la dotazione in beni strutturali, ossia in investimenti. Inoltre, devono essere stornati dal conteggio gli eventuali ricavi derivanti da altre produzioni commercializzate dall'impresa agricola.
Le voci di costo di carattere generale o inerenti a fattori della produzione impiegati in più processi produttivi non strettamente riconducibili ad uno specifico settore, (es. carburanti) devono essere attribuite al computo totale dei costi secondo un criterio di proporzionalità.

Il risultato di reddito e i suoi margini

Poiché l'attivazione dell'agevolazione nell'ambito del Fondo mutualità reddito si realizza al verificarsi di una rilevante contrazione del reddito aziendale nel confronto con il reddito medio del triennio precedente (o della media triennale calcolata sul quinquennio escludendo il valore più basso e quello più elevato), particolare e fondamentale attenzione è attribuita alla formazione del reddito di esercizio e alla definizione delle singole voci che lo compongono.
La grandezza di reddito considerata ai fini dell'attivazione dell'agevolazione è approssimabile al "valore aggiunto agricolo". Tale valore si ottiene sommando ai ricavi di vendita dei prodotti agricoli i Premi/Aiuti pubblici riferibili al settore in cui opera il Fondo e sottraendo i costi attribuibili a tali prodotti, definiti come *input variable costs*, le imposte e tasse.
Gli *input variable costs* comprendono tutti quei costi sostenuti per i fattori esterni all'azienda, corrispondenti a merci e servizi che danno un contribuito alla produzione del prodotto e alle successive fasi che si concludono con la vendita del prodotto. Restano esclusi dal calcolo del "valore aggiunto agricolo" i costi relativi alla manodopera, gli ammortamenti dei beni durevoli impiegati in azienda e le spese generali dell'azienda.
Tale grandezza di reddito esprime il valore aggiunto creato dall'impresa a seguito dell'impiego dei fattori esterni nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al lordo di una parte dei costi (manodopera e ammortamenti) ancorché direttamente attribuibili alla fase di produzione agricola.
Il valore così ottenuto misura il grado di efficienza del processo produttivo aziendale e non risulta influenzato dalla struttura aziendale o dalle scelte aziendali operate esclusivamente per fini fiscali (come, ad esempio la scelta della durata di ammortamento dei beni pluriennali).
Lo schema che segue riporta le voci che conducono al calcolo del *valore aggiunto agricolo* e del reddito operativo, quest'ultimo espressione del risultato della gestione caratteristica dell'attività agricola.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

	Descrizione
	Ricavi di vendita
+	Rettifiche in aumento
-	Rettifiche in diminuzione
=	**Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli**
	Acquisti materie prime
	- Δ rimanenze materie prime
	= Consumo materie prime
	+ Altri costi di produzione e commercializzazione
	+ Rettifiche in aumento
	- Rettifiche in diminuzione
	= Costo della produzione (esclusi fattori interni)
	- Δ prodotti finiti e semilavorati
-	**Costo agricolo della produzione venduta**
=	**VALORE AGGIUNTO AGRICOLO**
	Costo del personale
	+ Quote ammortamenti
-	**Costo dei fattori interni**
-	Altre spese generali e costi amministrativi
=	**REDDITO OPERATIVO**

Il valore aggiunto agricolo si ottiene sottraendo ai *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli* il *Costo agricolo della produzione venduta*.
Sottraendo a tale valore i costi dei fattori interni (manodopera e ammortamenti), i costi amministrativi e le spese generali si ottiene il reddito operativo dell'attività agricola.
Infine, si precisa che restano esclusi dal calcolo del reddito ai fini del Fondo mutualità reddito tutti i ricavi e costi relativi alle attività connesse all'attività agricola e quelle riconducibili alle gestioni accessorie (proventi finanziari, interessi passivi, proventi straordinari ecc.).
Le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, disponendo di una solida base documentale di carattere contabile e fiscale, possono pervenire, senza incorrere in eccessivi aggravi amministrativi, ad una puntuale definizione dei valori riportati nello schema sovrastante. Al contrario, le aziende assoggettate a regimi contabili e fiscali semplificati, avendo a disposizione una limitata documentazione di supporto, potrebbero risultare impossibilitate a determinare correttamente l'ammontare delle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del valore aggiunto agricolo.
Alla luce di tali considerazioni, si individua di seguito una metodologia di calcolo del reddito rilevante ai fini del Fondo mutualità reddito articolata su due livelli: un metodo di calcolo puntuale del reddito per le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, con attestazione documentale delle voci di ricavo e di costo; una metodologia semplificata per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, con l'obbligo di attestare i ricavi con le medesime modalità previste per le aziende dotate di bilancio ma con la possibilità di ricorrere ad indici di costo per la quantificazione delle componenti negative di reddito.

1. METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE CON BILANCIO

1.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli

La prima voce di reddito è costituita dai Ricavi netti dei prodotti agricoli. Per la determinazione di tale valore sono da conteggiare ai fini del calcolo del reddito valido per il Fondo mutualità reddito i

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ricavi (attestati da fatture di vendita) relativi alla vendita di prodotti ottenuti attraverso la coltivazione del fondo o l'allevamento di animali e i ricavi delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Sono invece escluse dal calcolo del reddito le attività connesse ovvero le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi e le operazioni accessorie rispetto all'attività agricola propriamente detta (vendita di beni strumentali, locazione di beni ecc.).
Le due voci successive previste nello schema di reddito attengono alle rettifiche in aumento e in diminuzione da operare rispetto al valore dei ricavi così determinato. Tali rettifiche si rendono necessarie per il duplice fine di escludere le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dello strumento del Fondo mutualità reddito e di ricondurre le operazioni di vendita al principio di competenza economica. Si applica pertanto il principio secondo il quale il ricavo è da ritenersi di competenza dell'esercizio entro il quale il prodotto risulta trasferito per la vendita. Pertanto, sono da considerarsi di competenza dell'esercizio:

- i ricavi relativi ai prodotti ceduti entro l'anno attraverso la vendita, il conferimento/deposito in conto lavorazione o trasformazione e altra cessione;

Lo schema che segue riporta il dettaglio delle possibili rettifiche in aumento e in diminuzione.

Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Ricavi di vendita	Totale dei ricavi da attività agricola primaria e trasformazione (esclusi ricavi da attività connesse)	Fatture o unica fattura riepilogativa, Dichiarazione IVA, Conto economico
Rettifiche in aumento (+)	Conferimenti a organizzazioni di produttori o cooperative	Fatture, DDT, ricevute di conferimento
	Conto lavorazione/trasformazione	Ricevute di conferimento, fatture
	Premi e altri aiuti pubblici	Fascicolo, dichiarazione AGEA
	Altri ricavi	
Rettifiche in diminuzione (-)	Fatturazione di conferimenti di anni precedenti	Fatture anno corrente
	Fatturazione da altra cessione di anni precedenti	Fatture anno corrente
	Altre variazioni in diminuzione	Fatture anno corrente
	Ricavi da attività connesse o accessorie	Fatture e corrispettivi
= Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli		

Le rettifiche in aumento consistono in:

- ***Conferimenti di prodotto ad organizzazioni di produttori o cooperative*** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
- ***Conferimenti di prodotto per conto lavorazioni e trasformazioni*** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
- ***Premi ed altri aiuti pubblici*** riferibili al settore in cui opera il Fondo ad esclusione di quelli destinati ad incrementare la dotazione in beni strutturali, ossia in investimenti;

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

- ***Altri ricavi***[1]

Le rettifiche in diminuzione sono:

- ***Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a conferimenti di anni precedenti****;*
- ***Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a cessioni di anni precedenti****;*
- ***Ricavi*** *da attività connesse o attività non propriamente agricole;*
- ***Altre variazioni in diminuzione*** *per ricavi competenza di anni precedenti in quanto il processo e la cessione del prodotto risulta perfezionata l'anno precedente.*

I criteri di valutazione specifici da applicare alle singole voci di rettifica sono riportati all'interno delle schede settoriali.

Tutte le operazioni in aumento e in diminuzione da operare sulla base di quanto riportato all'interno delle schede settoriali dovranno trovare riscontro nelle registrazioni operate ai fini Iva[2] o in altra documentazione disponibile in azienda entro la data di rilevazione dei dati.

Inoltre, al fine di verificare la compatibilità dei dati con la struttura aziendale potrà essere richiesta anche la rilevazione di dati tecnici produttivi sulle operazioni che hanno generato i ricavi. Tali dati potranno riguardare a seconda dei casi i seguenti elementi:

1. Dati tecnici di produzione (superficie seminata o quantità di prodotto intermedio impiegato, resa di produzione, quantità realizzata, destinazione d'uso della produzione)
2. Quantità vendute o conferite presso terzi;
3. Quantità in magazzino a fine anno.

1.2 Costo agricolo della produzione venduta

Lo schema di conto economico prevede che al valore dei ricavi delle vendite, opportunamente rettificato, andranno sottratti l'ammontare dei costi identificati come *Costo agricolo della produzione venduta.*

A tale valore andranno apportate delle rettifiche in aumento e delle rettifiche in diminuzione da operare sulla base del criterio di correlazione diretta con i ricavi che sono stati inclusi nella voce *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli*. Nello schema che segue sono elencati i dettagli delle singole voci che conducono al calcolo del *Costo agricolo della produzione venduta*:

Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Totale acquisti	Totale acquisti e importazioni	Fatture di acquisto e bolle doganali, Dichiarazione IVA
-/+ Variaz. magazzino materie prime	Magazzino materie prime a fine anno	
+ Rettifiche in aumento	Ratei passivi di costo non fatturato iva acquisti	Fatture anno successivo
	Altri costi direttamente attribuibili	Fatture anno precedente
- Rettifiche in diminuzione	Costi esclusi	Fatture di acquisto
	Prestazioni di sola opera	Fatture correnti
	Acquisto di beni ammortizzabili	Fatture anno corrente
	Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno	Fatture anno corrente
	Materiale per lavori in economia da capitalizzare	Fatture anno corrente
= Costo della produzione (esclusi fattori interni)		
- Δ prodotti finiti e semilavorati	Magazz. prodotti finiti e semilavorati a fine anno	
= Costo agricolo della produzione venduta		

La prima voce di rettifica da considerare è rappresentata dalla variazione che si registra nella giacenza finale del magazzino materie prime rispetto alla giacenza iniziale. Si rimanda al paragrafo *Rimanenze di materie prime sussidiare e di consumo*.

Le rettifiche in aumento riguardano le seguenti due tipologie di operazioni:

[1] Rientrano in questa voce gli indennizzi assicurativi

[2] Registro delle fatture e dei corrispettivi se disponibili o nelle fatture di vendita.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

- ***Ratei passivi*** per costi non fatturati entro l'anno, ossia per l'impiego di beni o servizi che verranno fatturati nell'anno successivo (ad esempio per merce ricevuta entro l'esercizio in corso e con fatturazione nel periodo d'imposta successivo);
- ***Altri costi per fattori produttivi direttamente attribuibili***. Quando il processo produttivo ha avuto inizio nell'anno precedente e si è concluso l'anno corrente, vanno attribuiti i costi relativi a beni e servizi impiegati nel corso dell'anno precedente (ad es. per anticipazioni colturali rinvenienti dall'anno precedente).

Le rettifiche in diminuzione riguardano le seguenti operazioni:

- ***Costi esclusi***[3] ossia quei costi che non rientrano tra le tipologie ammesse ai fini dello strumento IST;
- ***Acquisto di beni ammortizzabili***[4]***,*** *comprende tutti i beni ammortizzabili materiali o immateriali;*
- ***Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno***. Questa voce può riguardare i beni consumati nell'anno per processi produttivi la cui manifestazione in termini di ricavo avverrà negli anni successivi (ad es. Anticipazioni colturali per prodotti che verranno di fatto ottenuti in anni successivi).
- ***Materiale per lavori in economia da capitalizzare***. Costi fatturati nell'anno ma impiegati per la costruzione di beni strumentali realizzati internamente all'azienda.

Tutte le variazioni positive e negative elencate nei punti precedenti devono trovare riscontro nel registro delle fatture o, in mancanza, nelle fatture di acquisto. Le operazioni devono essere valutate alla data di fine esercizio, tuttavia, ai fini della loro valutazione possono essere utilizzati riferimenti a fatture e altra documentazione successiva a tale data purché disponibili entro la data di rilevazione del reddito.

Infine, al fine di ricondurre il valore dei consumi registrati nell'anno alla sola produzione venduta è necessario sottrarre dai consumi complessivi dell'anno quella parte riconducibile ai prodotti che alla fine dell'anno risultano invenduti e che hanno comportato un incremento del magazzino finale di prodotti finiti rispetto a quello iniziale. Pertanto, qualora a fine anno si registri un incremento di prodotto presente in magazzino rispetto a quello iniziale, il corrispondente valore andrà sottratto ai costi di produzione (si veda il paragrafo *Rimanenze prodotti finiti e semilavorati).*

Sintesi dei costi ammessi e dei costi esclusi dal *Costo agricolo della produzione venduta*:

Costi ammessi:

Le tipologie di costi ammessi sono:

A) Materie prime:
- sementi e piantine (escluse le spese di impianto);
- concimi, prodotti fitosanitari e diserbanti;
- mangimi.

B) Altri fattori impiegati nel processo produttivo:
- acquisto di semilavorati o componenti;
- materiale di consumo per le operazioni in campo;
- materiale di confezionamento e imballaggio;
- carburanti, energia;
- servizi tecnici esterni.
- spese veterinarie;
- spese di manutenzione ordinaria dei mezzi tecnici

[3]Per i costi esclusi si rimanda a riquadro successivo.

[4] Di cui agli articoli 102 e 103 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

C) Costi di commercializzazione e di promozione dei prodotti
D) premi assicurativi per polizze agevolate e non agevolate stipulate sulle produzioni agricole aziendali.
Qualora una tipologia di costo tra quelle sopra elencate abbia contribuito anche all'ottenimento di un prodotto o attività non ammesse ai fini dello strumento è necessario scorporare una parte di costo (ad esempio per carburanti, materiale di consumo, manutenzione ecc.).

Costi esclusi:

- costi generali non direttamente produttivi (utenze, canoni di locazione dei locali ecc.);
- manutenzione straordinaria;
- costi amministrativi;
- tutti i costi compresi quelli produttivi, sostenuti per le attività connesse ed altre attività non agricole.

L'indicazione dei costi deve avvenire:

4. al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con gli acquisti;
5. considerando oltre al prezzo effettivo (risultante dalla fattura) gli oneri accessori eventualmente sostenuti (spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione);
6. in base al cambio che si presenta alla data nella quale l'operazione è compiuta, nel caso in cui riguardino operazioni in valuta estera.

1.3 Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

La determinazione del reddito dell'anno deve avvenire tenendo in considerazione i consumi effettivi di merce registrati nell'anno, che non necessariamente corrispondono con gli acquisti realizzati nello stesso anno. Il contributo al processo produttivo potrà infatti essere soddisfatto sia mediante acquisto di nuova merce sia con il consumo di merce presente in magazzino all'inizio dell'anno.
A tal fine, lo schema di reddito prevede che si tenga in considerazione anche della variazione positiva o negativa registrata nella quantità di merce presente nel magazzino materie prime a fine anno rispetto a quello a inizio anno. Più in particolare, qualora la merce presente a fine anno in magazzino risulti inferiore a quella iniziale, il valore corrispondente a tale riduzione andrà sommato a quello degli acquisti realizzati nell'anno. Viceversa, qualora il magazzino finale risulti superiore a quello iniziale, il valore corrispondente a tale incremento andrà sottratto al valore degli acquisti.
Ai fini del calcolo della variazione del magazzino sono da considerare esclusivamente le rimanenze di quella merce (materie prime, sussidiare e di consumo) considerata in deduzione tra i costi di produzione.

La variazione del magazzino andrà valorizzata sulla base del costo reale di acquisto incluse tutte le spese accessorie (trasporto ecc.) sostenute per avere la merce nel luogo e nella condizione in cui si trovano al momento della valutazione.

1.4 Le rimanenze di prodotti finiti e semilavorati

L'indicazione della variazione registrata sul magazzino di prodotti finiti e semilavorati è da operarsi come voce di rettifica dei consumi di merce sostenuti nell'esercizio. Tale rettifica si rende necessaria in quanto sono da rinviare al futuro i costi per consumi di merce impiegata per l'ottenimento di prodotti che a fine anno risultano in magazzino e che hanno determinato un incremento della consistenza del magazzino finale rispetto a quello iniziale.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

Lo schema di reddito prevede che il valore complessivo dei costi della produzione realizzata venga rettificato di un valore pari alla variazione positiva o negativa che si registra nel magazzino prodotti finiti e semilavorati.
La regola generale prevede che le rimanenze di prodotti vengano valorizzate sulla base del costo di produzione sostenuto, svalutato prudenzialmente qualora il valore di realizzo delle rimanenze stimato alla chiusura dell'esercizio risulti più basso. L'applicazione di tale metodo di rettifica può subire variazioni nell'applicazione in specifici settori quando, in mancanza di elementi oggettivi di verificabilità, la regola generale non risulta applicabile e può essere pertanto individuato un criterio specifico per prodotto comunque idoneo a far ritenere sufficientemente rispettato il criterio della competenza economica.

2. METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE SENZA BILANCIO

2.1 **Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli**

La metodologia di calcolo dei ricavi netti di vendita anche per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio segue la medesima metodologia prevista al precedente punto 1.1.

2.2 **Costo agricolo della produzione venduta**

Le imprese agricole non tenute alla redazione del bilancio di esercizio ai fini della determinazione del costo agricolo della produzione possono utilizzare indici di costo. In ogni caso è fatta salva la possibilità di determinare puntualmente il costo agricolo della produzione venduta, sulla base di apposita documentazione contabile e fiscale probatoria. Gli indici di costo sono costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti contabili e fiscali) riferite a un gruppo di aziende campione opportunamente individuate e rappresentative di una realtà territoriale omogenea e della filiera produttiva considerata.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025

ALLEGATO 10

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL VALORE INDICE (APPLICABILE ALL'INTERVENTO DEL PSP 2023-2027 SRF.04)

Il Valore indice rappresenta una quota del ricavo medio unitario statistico pluriennale per coltura vegetale potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ad ettaro/unità ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la coltura in questione.
I Valori Indice sono aggiornati annualmente in coerenza con la presente metodologia di calcolo:

1. Elaborazione per ciascuna coltura vegetale del ricavo medio statistico determinato sulla base della resa media pluriennale (non inferiore a tre anni e depurati dei dati significativamente divergenti e degli outlier) di fonte Sian-Sgr e del prezzo medio triennale di fonte Ismea;
2. Verifica che il ricavo medio statistico di cui al punto 1 sia uguale o inferiore allo Standard Value senza l'applicazione della decurtazione del 20%; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del ricavo medio statistico allo Standard Value;
3. Elaborazione dell'indice di costo di produzione variabile per ettaro/unità di prodotto calcolato come percentuale di incidenza dei consumi intermedi sul valore della produzione agricola ai prezzi di base (calcolati a prezzi correnti) per le colture vegetali (Coefficiente Incidenza Costi). Le variabili consumi intermedi e valore della produzione agricola provengono dalla media dell'ultimo triennio disponibile in base ai dati di fonte Istat;
4. Elaborazione del Valore indice per coltura vegetale moltiplicando il ricavo medio statistico per il coefficiente determinato al punto 3;
5. Verifica che il Valore indice di cui al punto precedente sia inferiore allo Standard Value con l'applicazione della decurtazione del 20%; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del Valore indice allo Standard Value;
6. In caso di colture normalmente irrigue coltivate senza irrigazione o di colture coltivate in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, può essere applicato un coefficiente di abbattimento.
7. Relativamente alle colture vegetali per cui non è possibile calcolare il Valore Indice conformemente alla suddetta metodologia per mancanza di dati storici sufficienti ai fini del calcolo della resa media statistica si applica la resa utilizzata per lo Standard Value, seguendo successivamente la procedura di cui ai precedenti punti da 1 a 4.

Inoltre, relativamente alle colture vegetali per cui non è possibile individuare un corrispondente Standard Value di riferimento, il calcolo del Valore Indice è effettuato a partire dai dati disponibili per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili, individuati sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico in coerenza con i diversi livelli di classificazione di cui all'allegato 1.
Il Valore Indice per le colture vegetali coltivate con metodo biologico è equiparato alla corrispondente coltura coltivata con metodo convenzionale.
Alle colture vegetali di cui all'allegato 1 per le quali non sono disponibili dati neanche per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, si applica il Valore Indice più basso tra quelli calcolati in attuazione della metodologia di cui ai precedenti punti da 1 a 7.

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0078382 del 19/02/2025